



DIPARTIMENTO TERRITORIO – AMBIENTE

SERVIZIO: Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio

UFFICIO: A.I.A.

OGGETTO: D.Lgs. n. 152 del 03/04/06 e s.m.i., art. 29-ter – Rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale.

DITTA: MYREMONO S.r.l.

Sede legale: Via Di Vannina 88/94 - 00156 - Roma (RM)

Sede impianto: Zona Industriale Trinità snc – 64046 - Montorio al Vomano (TE)

Attività svolta: Produzione di metacrilato di metile di riciclo-rMMA da depolimerizzazione di granuli di polimetilmetacrilato di metile-PMMA

Codice IPPC 4.1.b: *“Fabbricazione di prodotti chimici organici, e in particolare: b) idrocarburi ossigenati, segnatamente alcoli, aldeidi, chetoni, acidi carbossilici, esteri e miscele di esteri, acetati, eteri, perossidi e resine epossidiche”.*

IL DIRIGENTE

(D.G.R. n. 469 del 24/06/15 e s.m.i.)

VISTI:

- la Direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali;
- il Titolo III-bis alla Parte II del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. che disciplina il rilascio, il rinnovo e il riesame dell’Autorizzazione Integrata Ambientale;
- la L. 241/1990 e successive modifiche e integrazioni, recante *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*;
- la L.R. n. 31 del 01/10/2013, *“Legge organica in materia di procedimento amministrativo, sviluppo dell’amministrazione digitale e semplificazione del sistema amministrativo regionale e locale e modifiche alle LL.RR. 2/2013 e 20/2013”*;
- la D.G.R. n. 461 del 03/05/2006 e successive modifiche e integrazioni, avente ad oggetto: D.Lgs. 59/2005 concernente *“Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrale dell’inquinamento”* che fissa, nell’Allegato B, i criteri ed indirizzi per il rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale;
- la D.G.R. n. 862 del 13/08/2007, avente per oggetto: *“Delibera di Giunta Regionale n. 461/06 del 3 maggio 2006 avente per oggetto: D.Lgs. 59/05 concernente attuazione integrale della Direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento. – Modifica art. 3 ed integrazione art. 5 D.G.R. 461/06. Regolamentazione art. 10 comma 4 – D.Lgs. 59/07: approvazione modulistica”*;
- la D.G.R. n. 233 del 26/03/2008, avente per oggetto: *“Delibera di Giunta Regionale n. 461/06 del 3 maggio 2006 avente per oggetto: D.Lgs. 59/05 concernente – attuazione integrale della Direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento. Modifica ed integrazione”*;

- la D.G.R. n. 1154 del 27/11/2008 recante *“Delibera di Giunta Regionale 03 maggio 2006 n. 461 e successive modifiche ed integrazioni avente ad oggetto: D.Lgs. 59/2005 concernente “Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento” e Deliberazione di Giunta Regionale 09 agosto 2004 n. 686 avente ad oggetto: D.Lgs. 372/99, concernente “Attuazione della Direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento”: art. 4 punti 1), 2) e 3); art. 5); art. 9) punti 2) e 3); art. 15 punti 2) e 3). Adeguamento al Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 24 aprile 2008”*;
- il D.M. 24/04/2008 inerente *“Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal D.Lgs. n. 59 del 2005”*; la D.G.R. n. 308 del 24/06/2009 recante *“DM del 24 aprile 2008 “modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal D.Lgs. 18.02.05 n. 59”. Atto di adeguamento e integrazione delle tariffe ai sensi dell’art 9 del DM 24 aprile 2008”*;
- la D.G.R. n. 310 del 29/06/2009 che ha modificato il punto 1 della D.G.R. n. 28/04 individuando il Dipartimento Opere Pubbliche, Governo del Territorio e Politiche Ambientali quale Autorità Competente al rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale relativamente agli impianti di cui alle categorie riportate nell’Allegato VIII del D.Lgs. 152/2006;
- l’art. 5 della L.R. n. 64/97 che stabilisce i compiti dell’ARTA;
- la L.R. n. 31 del 29/07/2010 recante *“Norme regionali contenenti la prima attuazione del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale)”* ed in particolare quanto stabilito per la gestione delle acque di pioggia;
- la D.G.R. n. 917 del 23/12/2011 avente ad oggetto *“Approvazione di “Linee guida per l’individuazione delle modifiche di cui all’art. 5, comma 1, lett. L), l-bis), art. 29-nonies) ed art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.”*;
- le modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 46 del 04/03/2014 recante: *“Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento) - Capo I - Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni”*;
- la D.G.R. n. 469 del 24/06/2015 avente ad oggetto: *“Individuazione delle Autorità Competenti ai sensi della parte II del D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 e s.m.i., in materia di rilascio della Autorizzazioni Integrate Ambientali-Modifica di cui alla DGR n. 310 del 29/06/09”*;
- la D.G.R. n. 254 del 28/04/2016 avente ad oggetto: *“D.Lgs. 03/04/06, n. 152 e s.m.i. - L.R. 19/12/07, n.45 e s.m.i. – Modalità di prestazione ed entità delle garanzie finanziarie relative alle operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti, bonifica e/o messa in sicurezza permanente di siti contaminati. Sostituzione integrale delle disposizioni di cui alle DGR n.790 del 03/08/07 – DGR n.808 del 31/12/09 e DGR n.656 del 16/09/13”*;
- la DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2017/2117 DELLA COMMISSIONE del 21 novembre 2017 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT), a norma della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, per la fabbricazione di prodotti chimici organici in grandi volumi;
- la DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2016/902 DELLA COMMISSIONE del 30 maggio 2016 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT), a norma della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, sui sistemi comuni di trattamento/gestione delle acque reflue e dei gas di scarico nell’industria chimica;
- la DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2022/2427 DELLA COMMISSIONE del 6 dicembre 2022 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT), a norma della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali, per i sistemi comuni di gestione e trattamento degli scarichi gassosi nell’industria chimica;

VISTA l'istanza di rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, ai sensi dell'art. 29-ter del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., presentata dalla Ditta MyRemono S.r.l. ai fini dell'esercizio dell'attività di cui all'Allegato VIII alla Parte II del D.Lgs. 152/2006, punto 4.1 b) *"Fabbricazione di prodotti chimici organici e, in particolare, idrocarburi ossigenati, segnatamente alcoli, aldeidi, chetoni, acidi carbossilici, esteri e miscele di esteri, acetati, eteri, perossidi e resine epossidiche"*, acquisita con nota prot. n. RA/437055 del 25/10/2023;

CONSIDERATA la nota prot. n. RA/450897 del 06/11/2023 con cui si è avviato il procedimento di rilascio dell'A.I.A., ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 152/2006, indicando contestualmente apposita Conferenza di Servizi decisoria ai sensi dell'art. 14, comma 2, della L. 241/1990 e s.m.i.;

RICHIAMATE le richieste di integrazioni e chiarimenti ai sensi dell'art. 2, comma 7 della L. 241/1990:

- nota ARTA prot. n. 53989/2023, acquisita in atti al prot. n. RA/496014 del 07/12/2023;
- nota del Servizio d'Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica (S.I.E.S.P.) della AUSL 4 di Teramo prot. n. 103431/2023, acquisita in atti al prot. n. RA/505100 del 15/12/2023;

CONSIDERATO che le autorizzazioni alla costruzione ed all'esercizio degli impianti di ricerca e di sperimentazione per la gestione di rifiuti di cui all'art. 211 del TUA non risultano nell'elenco delle autorizzazioni sostituite dall'A.I.A. di cui all'Allegato IX alla Parte II del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

ATTESO che con nota prot. n. RA/497545 del 11/12/2023 si è provveduto a richiedere al Gestore di trasmettere la documentazione integrativa richiesta da ASL e ARTA, nonché a presentare specifica istanza presso il competente Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche – DPC026 in relazione alle attività sperimentali da realizzarsi presso gli impianti denominati 10k e 200k, poiché non ricompresi in A.I.A.;

ACQUISITA in atti ai prot. nn. RA/518304, RA/518312 e RA/518386 del 27/12/2023 la documentazione integrativa richiesta;

RICHIAMATO il verbale della Conferenza di Servizi del 19/01/2024, trasmesso con nota prot. n. RA/54328 del 09/02/2024, conclusasi con sospensione dei lavori in attesa degli approfondimenti di natura tecnica, amministrativa ed economica da parte del Gestore e della relativa trasmissione di nuova documentazione *"[...] aggiornata in sostituzione di quella attualmente in atti, nella quale siano di fatto superate sia la problematica della combustione degli altobollenti del metacrilato di metile, conferiti come rifiuti presso ditte autorizzate, che delle autorizzazioni di cui all'art. 211 del TUA per le attività di sperimentazioni sui rifiuti, di competenza del Servizio DPC026, ed eventualmente oggetto di autorizzazione dedicata [...]"*;

EMERSO, come si evince dal sopra richiamato verbale della Conferenza di Servizi del 19/01/2024, che sebbene *"[...] La Ditta assume che l'impianto oggetto di autorizzazione, pur impiegando in ingresso una materia prima seconda anziché petrolio, è inquadrato a tutti gli effetti come un impianto petrolchimico ed anche le attività in esso condotte sono funzionalmente (produzione di prodotti chimici) ed operativamente (raffinazione con colonna di distillazione) molto affini a quelle di un tradizionale processo petrolchimico. [...] Tale interpretazione, in particolar modo per quanto attiene la combustione degli altobollenti del metacrilato di metile, non sembrerebbe condivisibile [...] in tal caso il progetto rientrerebbe a tutti gli effetti nell'allegato III alla parte II del D. Lgs. 152/06, ed in particolare alla lettera m) Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti pericolosi, mediante operazioni di cui all'allegato B, lettere D1, D5, D9, D10 e D11, ed all'allegato C, lettera R1, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. [...]"*

nel caso di combustione di altobollenti qualificati come rifiuti, l'istanza non appare procedibile, atteso che per poter approvare in AIA la combustione degli altobollenti è necessario espletare le procedure di V.I.A. e quindi presentare istanza per il rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR) ai sensi dell'art. 27 bis del D.lgs. 152/2006. [...] per quanto attiene la combustione degli altobollenti, il Gestore intende valutare la possibilità di sottoporre la questione ad interpello in materia ambientale presso il MASE e, in caso di riscontro favorevole (assimilazione degli stessi a combustibili dell'all. X, con esclusione della loro combustione dal novero dell'incenerimento dei rifiuti), procedere ad una successiva modifica dell'AIA.[...] l'eventuale modifica dell'AIA ai fini della combustione degli altobollenti del metacrilato di metile, richiederebbe in ogni caso, ai fini dell'ammissibilità, un esito favorevole dell'interpello presso il MASE ovvero la preliminare sottoposizione alle procedure di V.I.A./P.A.U.R. [...]"

PRESO ATTO del parere ARTA prot. n. 2327/2024 del 23/01/2024, acquisito in atti al prot. n. RA/28022 stessa data (**Allegato 1** al presente Provvedimento);

VISTE le note acquisite ai prott. nn. RA/103048 e RA/103065 del 08/03/2024 con cui il Gestore ha sostituito integralmente la precedente documentazione a corredo dell'istanza di A.I.A., come da indicazioni fornite nella Conferenza di Servizi del 19/01/2024 e nel parere ARTA prot. n. 2327/2024;

RICHIAMATE:

- la nota prot. n. RA/162635 del 18/04/2024 e successiva rettifica nota prot. n. RA/171504 del 24/04/2024, con cui si è provveduto a convocare la Conferenza di Servi Decisoria al 04/06/2024;
- la nota acquisita al prot. n. RA/168011 del 23/04/2024 con cui il Gestore, facendo presente di avere termine fino al 20/06/2024 per l'acquisizione delle autorizzazioni necessarie alla realizzazione del progetto pena l'esclusione dal finanziamento previsto dall'Innovation Found (ETS), ha richiesto "*[...] di anticipare la data prevista per la convocazione della Conferenza dei Servizi decisoria[...] mitigando in tal modo il rischio di non poter accedere al precisato contributo a fondo perduto, a causa del rilascio dell'eventuale titolo autorizzativo in data successiva [...]"*;
- la nota prot. n. RA/171504 del 24/04/2024, con cui si è anticipata la data della Conferenza di Servizi al 21/05/2024;

PRESO ATTO del verbale della Conferenza di Servizi del 21/05/2024, trasmesso con nota prot. n. RA/219839 del 28/05/2024, di seguito sintetizzato: *[...] In merito al piano di gestione degli odori, a seguito di richieste di chiarimento avanzate dalla ditta, Arta precisa che il Piano gestione odori deve prevedere tutto ciò che la ditta attua per mitigare gli odori e prevenire eventuali criticità. [...] La rappresentante della ASL concorda con ARTA sulla prescrizione in relazione alle emissioni odorigene e fa presente che nei pressi del sito sono presenti anche abitazioni civili, ed è pertanto necessario valutare attentamente e prevenire ogni possibile fonte di molestia olfattiva.*

CRITICITA' RIFIUTI

[...] il Gestore ha stralciato, nella documentazione aggiornata, la previsione di impiego energetico degli altobollenti del metacrilato di metile, prevedendone il recupero/smaltimento mediante ditte terze specializzate, mentre i bassobollenti del metacrilato di metile (incondensabili) saranno avviati a trattamento termico all'interno dell'unità di generazione di energia termica di cui è provvisto l'impianto. [...] la Società ha stralciato la previsione di impiego di rifiuti all'interno dei due impianti sperimentali denominati 10K e 200K, in quanto le campagne di sperimentazione con tali impianti saranno condotte impiegando esclusivamente materie prime e materie prime seconde. [...]

STATO DEL SITO

La Società deve individuare con il supporto dell'ARTA Abruzzo il numero e la posizione degli ulteriori piezometri che dovranno essere realizzati. La CdS stabilisce che la Ditta dovrà presentare ad ARTA

ed all'AC una proposta progettuale entro 3 mesi, che una volta approvata dovrà essere realizzata entro i 6 mesi dal rilascio dell'AIA.

MATERIE PRIME

Prima della messa in esercizio la ditta dovrà inviare le schede di sicurezza di tutte le sostanze pericolose utilizzate e prodotte, comprese quelle utilizzate negli impianti pilota. Si fa presente che eventuali modifiche delle sostanze pericolose utilizzate e/o prodotte dovranno essere comunicate ai sensi dell'art.29-nonies. La CdS prescrive che prima della messa in esercizio lo sfiato dei serbatoi di stoccaggio materie prime dovrà essere inviato verso sistemi di abbattimento dei composti organici ad alta efficienza di abbattimento. Inoltre si propone di coprire le aree di carico e scarico delle sostanze pericolose, dotarle di cordoli e di pozzetto cieco di raccolta degli sversamenti.

SEVESO

Occorre computare tutte le sostanze pericolose detenute ed inquadrare anche i rifiuti classificandoli come sostanze e tenere conto delle nuove regole di classificazione del piombo.

L'azienda dovrà inviare, prima dell'avvio dell'impianto, la tabella definitiva contenente i massimi quantitativi di sostanze pericolose soggette al D. Lgs. 105/15 che può detenere, che costituirà parte integrante e sostanziale dell'AIA. Si prescrive che prima della messa in esercizio l'azienda implementi un sistema di gestione informatizzato dei quantitativi di sostanze pericolose detenute che consenta di conoscere in tempo reale la posizione rispetto alle soglie del D. Lgs. 105/15 in modo da limitare i quantitativi al di sotto delle suddette soglie. Nel report annuale l'azienda dovrà indicare i massimi quantitativi di sostanze pericolose detenute nell'anno.

SCARICHI

Si prescrive entro 3 mesi dal rilascio dell'AIA l'installazione di contatori in numero sufficiente per ogni utenza in modo da monitorare e ottimizzare i consumi stessi.

La CdS prescrive al Gestore, prima della messa in esercizio, la realizzazione dell'allaccio fognario presso Ruzzo Reti SpA al fine di accogliere lo scarico delle acque di prima pioggia. Nel caso lo scarico possa essere avviato nella rete fognaria, i valori limite da rispettare sono quelli di tab. 3 all. 5 alla parte III D. LGS. 152/05, colonna di scarico in pubblica fognatura per tutti i parametri. In caso contrario la Ditta dovrà inoltrare istanza di modifica dell'AIA, proponendo una modalità alternativa di gestione della prima pioggia. [...] Se non dovesse pervenire in tempo utile detta autorizzazione, nell'AIA verrà inserita la prescrizione che in caso di diniego da parte della Ruzzo Reti, il Gestore è tenuto a trovare una modalità alternativa di gestione anche per le acque meteoriche eccedenti la prima pioggia, [...] In ogni caso il Gestore è tenuto a comunicare, prima della messa in esercizio, di aver conseguito le necessarie autorizzazioni presso il Comune, anche per quanto riguarda la realizzazione di tutte le opere edili (tetterie, capannoni, piazzali, etc).

L'azienda dovrà installare un pluviometro che, trascorsa al massimo una settimana dall'ultimo evento meteorico, avvii lo scarico della vasca di prima pioggia (anche se non è piena) rendendo di nuovo disponibile la vasca stessa. Le manutenzioni del disoleatore e dell'impianto di prima pioggia dovranno essere riportate nel PMC.

QRE

[...] La CdS stabilisce un VLE cautelativo pari a 200mg/Nmc, che sarà rivalutato a seguito della messa in esercizio. Sulla base di quanto indicato nello studio di impatto odorigeno, si ritiene necessario riportare nel QRE anche i valori limite per le SOV classe 1 (metilacrilato, VLE 1.8 mg/Nmc) e classe III (metilmetacrilato, VLE 15 mg/Nmc) che sono i VLE indicati nello studio di impatto odorigeno.

Considerata la tipologia di processo, si ritiene opportuno chiedere il monitoraggio del parametro "Idrocarburi policiclici aromatici (IPA)", fissando il VLE di 0,01 mg/Nm³ (media su un campionamento di 6-8 hr). In linea con la BAT 8 delle BATc Emissioni industriali, per i sistemi comuni di gestione e trattamento degli scarichi gassosi nell'industria chimica, è necessario monitorare con cadenza semestrale i seguenti inquinanti: Pb, NO_x, SO_x, TOC per almeno tre anni, al termine dei quali, se la concentrazione risulterà stabile, l'azienda potrà richiedere il monitoraggio annuale.

Schede sistemi di abbattimento

[...] la CdS prescrive all'azienda di inviare entro 2 mesi all'A.C. e al Distretto Arta le schede tecniche dei sistemi di abbattimento (compresi quelli previsti per gli impianti pilota), dando evidenza dell'idoneità dei sistemi proposti rispetto alla portata e alla composizione del flusso emissivo da trattare, nonché rispetto ai VLE fissati. Tali sistemi di abbattimento dovranno essere preventivamente approvati ed installati prima della messa in esercizio dell'impianto. [...] Per quanto attiene al sistema di abbattimento termico degli incondensabili, si ritiene che lo stesso debba garantire un tempo di permanenza di almeno 2 secondi a non meno di 850°C. [...] il Gestore si impegna a valutare la possibile installazione di filtri a carboni attivi o sistemi di abbattimento alternativi in relazione all'impianto 10k, con una relazione che dovrà essere inoltrata all'AC e ad ARTA entro 3 mesi dal rilascio dell'AIA.

PMC

In riferimento alla presenza dell'antimonio nel PMC, la ditta precisa che trattasi di refuso, quindi ripresenterà il nuovo PMC senza tale valore. La CdS richiede al Gestore di procedere entro 15gg dalla trasmissione del presente verbale all'inoltro del PMC aggiornato anche con l'indicazione delle manutenzioni previste dai libretti di uso e manutenzione dei sistemi di abbattimento.

RIFIUTI

Le aree di deposito dei rifiuti dovranno essere dotate di segnaletica orizzontale e verticale e riportare il codice EER dei rifiuti detenuti. I rifiuti dovranno essere contenuti in appositi contenitori omologati, integri, in condizioni stabili. I rifiuti liquidi dovranno essere posti in aree cordolate. Si intendono richiamate tutte le disposizioni normative di cui alla parte IV del D. LGS. 152/06.

RUMORE

L'azienda dovrà effettuare il collaudo acustico ai sensi dell'art. 4 della L. R. .23/2007 entro 90 giorni dall'avvio dell'attività. Inoltre, dovrà ripetere la valutazione di impatto acustico effettuando rilievi nei punti di controllo già utilizzati per la valutazione esaminata, aggiornando in tal senso il PMC, nei seguenti casi: in occasione di modifiche sostanziali che comportino un aumento delle emissioni acustiche e comunque almeno ogni 3 anni.

Condizione diverse dal normale esercizio

Il Gestore ha indicato in 6 hr il tempo di spegnimento dell'impianto nel caso di anomalia dell'impianto di abbattimento delle emissioni. In tali condizioni, la CdS stabilisce che l'azienda dovrà inviare il flusso emissivo verso un sistema di abbattimento di emergenza. [...]

L'azienda dovrà disporre di Spill kit presso lo stabilimento ubicati opportunamente e in numero sufficiente. Tale indicazione dovrà, inoltre, essere riportata nelle procedure operative aziendali ed opportunamente registrata. [...]"

CONSIDERATE le seguenti determinazioni di competenza:

- parere finale ARTA prot. n. 19032/2024, acquisito in atti al prot. n. RA/209931 del 22/05/2024 (**Allegato 2** al presente Provvedimento);
- parere del Servizio d'Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica (S.I.E.S.P.) della AUSL 4 di Teramo prot. n. 44935/2024, acquisito in atti al prot. n. RA/219745 del 28/05/2024 (**Allegato 3** al presente Provvedimento);

RICHIAMATO, altresì, l'articolo 14-bis, comma 4, della L. 241/1990, che, in particolare, stabilisce che la mancata comunicazione delle determinazioni delle Amministrazioni e dei Settori invitati alla Conferenza dei Servizi che non hanno partecipato, equivale ad assenso senza condizioni;

ATTESO che il Gestore ha trasmesso in data 24/10/2023, con nota acquisita al prot. n. RA/437055 stessa data, copia contabile del pagamento dei diritti di istruttoria, di cui al D.M. 24/04/08 ed alla D.G.R. n. 308/2009;

PRESO ATTO che con note acquisite in atti ai prott. nn. RA/239097 del 11/06/2024 e RA/241855 del 12/06/2024 il Gestore ha trasmesso il modulo attestante l'avvenuto pagamento dell'imposta di bollo, ai sensi del D.P.R. n. 642 del 26/10/1972 e dell'art. 3 del Decreto Interministeriale del 10/11/2011 e la Dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi del DPR 445/2000, artt. 3 c. 2, 46 e 47, con cui l'amministratore unico della Società attesta l'insussistenza delle cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art 10 della Legge n. 575/65 e s.m.i.;

ACCERTATA la regolarità tecnico-amministrativa della procedura seguita e valutata la legittimità del presente Provvedimento;

per tutto quanto esposto in premessa, che qui si intende integralmente riportato e trascritto,

DETERMINA

ART. 1

di rilasciare alla Ditta **MYREMONO S.R.L.** (di seguito denominata Gestore), con sede legale in Via Di Vannina 88/94 - 00156 - Roma (RM) e sede operativa in Zona Industriale Trinità snc – 64046 - Montorio al Vomano (TE), nella persona del Legale Rappresentante pro-tempore, per l'esercizio, presso lo stabilimento, dell'impianto di cogenerazione

L'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE

per l'esercizio dell'attività IPPC di cui all'Allegato VIII alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006: **4.1.b)** *"Fabbricazione di prodotti chimici organici, e in particolare: b) idrocarburi ossigenati, segnatamente alcoli, aldeidi, chetoni, acidi carbossilici, esteri e miscele di esteri, acetati, eteri, perossidi e resine epossidiche".*

La **massima capacità produttiva autorizzata**, espressa in termini di metacrilato di metile di riciclo prodotto, è pari a **4750 ton/anno**.

ART. 2

Ai sensi dell'art. 29-octies l'Autorità Competente riesamina periodicamente l'Autorizzazione Integrata Ambientale. Il riesame con valenza di rinnovo è disposto quando sono trascorsi 10 (dieci) anni dal presente provvedimento.

Il Gestore sei mesi prima di detto termine è tenuto a presentare apposita domanda di riesame completa di tutta la documentazione prevista per il rilascio di una nuova Autorizzazione Integrata Ambientale.

Il riesame è comunque disposto negli altri casi previsti dall'art. 29-octies. In particolare, nel caso in cui vengano pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea le decisioni relative alle conclusioni sulle BAT, il Gestore è tenuto a presentare domanda di riesame 6 mesi prima del termine temporale indicato al comma 6 dell'art. 29-octies, aggiornando la documentazione a corredo dell'istanza, tenendo conto dell'adeguamento alle conclusioni sulle BAT.

ART. 3

Il Gestore è tenuto al rispetto dei limiti, prescrizioni, condizioni e gli obblighi contenuti nella presente autorizzazione. Il mancato rispetto comporta l'adozione dei provvedimenti riportati all'art. 29-decies, comma 9 e delle sanzioni di cui all'art. 29-quattordices del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

Il rilascio dell'A.I.A. di cui all'art. 1 del presente Provvedimento è sottoposto alla condizione risolutiva dell'esito positivo delle verifiche antimafia da parte della Banca Dati Nazionale Antimafia

(BDNA), ai sensi dell'articolo 88, comma 4-bis, del decreto legislativo 159/2011. L'esito negativo delle predette verifiche comporterà la revoca del presente Provvedimento.


ART. 4

Gli adempimenti stabiliti dal presente atto devono essere tempestivamente comunicati all'Autorità Competente prima della loro attuazione, così come previsto al comma 1 dell'art. 29-decies del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

**ART. 5
EMISSIONI IN ATMOSFERA**

Planimetria di riferimento: "E1 - PLANIMETRIA DI TUTTI I PUNTI DI EMISSIONE IN ATMOSFERA", datata settembre 2023 (in atti al prot. n. RA/437055 del 25/10/2023) – **Allegato 4 al presente Provvedimento.**

I valori limite di emissione fissati nel seguente Quadro Riassuntivo delle Emissioni in Atmosfera (acquisto in atti al prot. n. RA/239097 del 11/06/2024) rappresentano la massima concentrazione ed il massimo quantitativo orario in peso di sostanze che possono essere emesse in atmosfera dalle lavorazioni o dagli impianti considerati.

Numerazione	Provenienza	Portata (m ³ /h a 0°C e 0,101 Mpa)	Durata emissione		Frequenza emissione nelle 24 h	Temp °C	Tipi di sostanza inquinante	Concentrazione inquinante in emissione (mg/m ³ a 0°C 0,101 Mpa)	Flusso di massa (g/h)	Flusso di massa (kg/anno)	Altezza punto di emissione dal suolo (m)	Diametro o sezione (m)	Tipo di impianto di abb. (*)	Tenore % di O ₂
			h/g	gg/a										
E1	Pretrattamento granuli PMMA	5.000	6	320	1	25	Polveri totali	10	50	96	10,5	0,50	C.+ F.T.	/
E2	Centrale termica Pot. 400 kW a CH4 fumi di combustione (CH ₄ , gas di polmonazione serbatoi MMA, gas bassobollenti di processo) + N ₂ - gas estrazione ceneri + gas di processo (emergenza)	1.100	24	320	1	40	Biossido di zolfo (SO ₂)	200	220	1690	10,5	0,30	F.U. + O.T. C. + F.T.	/
							Ossidi di azoto (NO _x)	400	440	3379				
							Composti inorganici del Fluoro Cl. II tab. C (HF)	1	1,1	8,4				
							Composti inorganici del Cloro Cl.III tab. C (HCl)	10	11	84,5				
							IPA ⁽¹⁾ Tab. A1 Cl. I	0,01	0,011	0,08				
							TVOC	10	11	84,5				
							SOV Cl. I Tab. D (Metilacrilato)	1,8	2,0	15,2				
							SOV Cl. III Tab. D (metacrilato di metile)	15	16,5	127				
							Polveri totali	10	11	84,5				
Metalli Cl. III Tab. B (Piombo)	0,5	0,6	4,2											
E3	Impianto 10K (gas non condensabile)	1	8	312	1	25	Emissione non soggetta ad autorizzazione ai sensi art. 272 comma 1 lettera jj) dell'ALLEGATO IV alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/06					/	/	
E4	Impianto 200K (gas non condensabile+ estrazione ceneri)	15	8	312	1	25	Emissione non soggetta ad autorizzazione ai sensi art. 272 comma 1 lettera jj) dell'ALLEGATO IV alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/06					C. + F.U.	/	
(*) C= Cicloni; F.T= Filtro a tessuto; F.M. filtro a maniche; F.P. = Filtri a pannello; F.C. = Filtro a cartucce; O.T.= Ossidatore termico; D.= Distillazione F.U. = Filtro a umido/scrubber; P.T. = Postcombustore termico Filtro a umido per tutti gli effluenti; per il flusso derivante dal sistema di espulsione ceneri anche Cicloni + Filtro a tessuto ⁽¹⁾ Valore medio su campionamento di 6-8h N.B. per HF e HCl si valuterà, in seguito al monitoraggio, la possibilità di toglierli dal QRE con modifica non sostanziale								<i>Il Gestore</i> 						

Note:

Nel punto di emissione E2 ad esso connesso, saranno convogliati i seguenti flussi gassosi:

- Un flusso derivante dal sistema di espulsione ceneri preventivamente trattato a mezzo ciclone a secco e filtro a maniche. Il convogliamento di questo flusso al filtro ad umido è previsto per ulteriormente abbattere le eventuali polveri residue a valle dei primi due sistemi di abbattimento inquinanti;
- Un flusso proveniente dall'unità di produzione di energia termica. Il convogliamento di questo flusso al filtro ad umido è previsto principalmente per abbattere i gas acidi, ed in particolare gli ossidi di zolfo ivi presenti. L'unità di produzione di energia termica sarà alimentata da gas naturale e che in essa saranno convogliati sia il flusso di incondensabili, sia il flusso di aria derivante dalla polmonazione dei serbatoi di rMMA e degli altobollenti (previo passaggio in un condensatore per recuperare l'eventuale porzione condensabile);
- Un flusso prodotto in condizioni di emergenza, preventivamente trattato a mezzo di un condensatore per recuperare la porzione condensabile. Si precisa che tale flusso è previsto solo qualora l'emergenza non consenta la condensazione dei gas di processo e comunque per un limitato periodo di tempo stimabile in pochi minuti. In caso si verifichi l'emergenza che ha causato il flusso, l'alimentazione del PMMA all'impianto sarà infatti immediatamente interrotta, bloccando in tal modo la produzione di gas di processo.

Prescrizioni:

- a) Il valore limite di emissione per il parametro SO_x al camino E2 è fissato cautelativamente pari a 200mg/Nmc, fatta salva la possibilità da parte del Gestore, a seguito degli esiti della messa in esercizio, di chiedere di rivalutare tale valore entro i limiti previsti dal D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e dalle BATc applicabili;
- b) In linea con la BAT 8 delle BATc Emissioni industriali, per i sistemi comuni di gestione e trattamento degli scarichi gassosi nell'industria chimica, è necessario monitorare con cadenza semestrale i seguenti inquinanti: Pb, NO_x, SO_x, TOC per almeno tre anni, al termine dei quali, se la concentrazione risulterà stabile, l'Azienda potrà richiedere il monitoraggio annuale;
- c) In linea con le BATc, le emissioni diffuse tecnicamente convogliabili dovranno essere tutte poste sotto aspirazione garantendo un numero di ricambi d'aria sufficiente ad evitarne la diffusione all'esterno delle apparecchiature e dei locali. Il Gestore dovrà, inoltre, realizzare e gestire gli impianti in modo da minimizzare le emissioni fuggitive dando evidenza degli accorgimenti utilizzati nel Report annuale;
- d) Entro 2 (due) mesi dal rilascio del presente Provvedimento, in attuazione della BAT 6 delle BATc Emissioni industriali, per i sistemi comuni di gestione e trattamento degli scarichi gassosi nell'industria chimica, il Gestore è tenuto ad inviare all'A.C. e ad ARTA le schede tecniche dei sistemi di abbattimento (compresi quelli previsti per gli impianti pilota), dando evidenza dell'idoneità dei sistemi proposti rispetto alla portata e alla composizione del flusso emissivo da trattare, nonché rispetto ai VLE fissati. Tali sistemi di abbattimento dovranno essere preventivamente approvati ed installati prima della messa in esercizio dell'impianto;
- e) A seguito dell'installazione dei sistemi di abbattimento di cui al precedente punto d) del presente articolo, il Gestore è tenuto a presentare istanza di modifica, ai sensi dell'art. 29-nonies del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., ai fini dell'aggiornamento del PMC di cui al successivo art. 14 con l'indicazione delle manutenzioni previste dai libretti di uso e manutenzione per i sistemi di abbattimento;
- f) I dispositivi di abbattimento dovranno essere dotati di sistemi di monitoraggio del corretto funzionamento e di allarme in caso di malfunzionamento;
- g) Per quanto attiene al sistema di abbattimento termico degli incondensabili, si ritiene che lo stesso debba garantire un tempo di permanenza di almeno 2 secondi a non meno di 850°C;
- h) Entro 2 (due) mesi dal rilascio del presente Provvedimento, il Gestore è tenuto a relazione all'A.C. e ad ARTA in merito alla possibilità di aspirare e convogliare anche le emissioni degli impianti pilota, avviandole verso un sistema di abbattimento ad alta efficienza (punti di emissione E ed E4);

- i) Entro 15 giorni prima della messa in esercizio degli impianti, l'Azienda dovrà darne comunicazione all'Autorità Competente, al Comune, al Distretto Arta, al Dipartimento Provinciale della ASL;
- j) Durante la marcia controllata, eseguita in un periodo rappresentativo delle condizioni di esercizio dell'impianto di 15 giorni, l'Azienda dovrà effettuare almeno 3 autocontrolli nelle condizioni più gravose di esercizio; uno il primo giorno, uno l'ultimo e uno in un giorno intermedio;
- k) Tutti i rapporti di prova dovranno sempre recare le condizioni di carico di processo dell'impianto secondo parametri individuati dal Gestore. I livelli emissivi devono sempre essere associati alle condizioni di lavoro;
- l) Entro 45 giorni dalla data fissata per la messa a regime dell'impianto, l'impresa dovrà comunicare all'Autorità Competente, al Comune, all'ARTA ed alla ASL i dati relativi alle emissioni misurate durante la marcia controllata;
- m) La messa a regime degli impianti non può durare più di 90 giorni, salvo richiesta motivata del proponente e assentita dall'Autorità Competente;
- n) Qualora dagli esiti della marcia controllata si desuma la necessità di aggiornare il QRE proposto ed autorizzato, il Gestore ne darà tempestiva comunicazione all'Autorità Competente ed al Distretto ARTA competente per territorio, chiedendo contestualmente la modifica della presente Autorizzazione nelle modalità previste dall'art. 29-nonies del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- o) L'esercizio e la manutenzione degli impianti devono essere tali da garantire, in tutte le condizioni di funzionamento, il rispetto di tali limiti di emissione.

Indicazioni su campionabilità ed accesso in sicurezza dei punti di emissione

Tutti i punti di emissione devono essere realizzati nel rispetto delle norme UNI per il campionamento e devono essere accessibili in sicurezza, nel rispetto delle seguenti indicazioni.

I sistemi di accesso degli operatori ai punti di prelievo e misura devono garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza ed igiene del lavoro (D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche).

L'Azienda fornirà tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni. L'Azienda deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopraelevati, in relazione al carico massimo sopportabile. Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura.

Il percorso di accesso alle postazioni di lavoro deve essere ben definito ed identificato nonché privo di buche, sporgenze pericolose o di materiali che ostacolano la circolazione. I lati aperti di piani di transito sopraelevati (tetti, terrazzi, passerelle, ecc.) devono essere dotati di parapetti normali secondo definizioni di legge. Le zone non calpestabili devono essere interdette al transito o rese sicure mediante coperture o passerelle adeguate. I punti di prelievo collocati in quota devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli: non sono considerate idonee scale portatili. Le scale fisse verticali a pioli devono essere dotate di gabbia di protezione con maglie di dimensioni adeguate ad impedire la caduta verso l'esterno. Nel caso di scale molto alte, il percorso deve essere suddiviso, mediante ripiani intermedi, in varie tratte di altezza non superiore a 8-9 metri. Qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le seguenti strutture:

Quota superiore a 5m	sistema manuale di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvista di idoneo sistema di blocco
Quota superiore a 15m	sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante

La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone in condizioni di sicurezza. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di: parapetto normale su tutti i lati, piano di calpestio orizzontale ed antisdrucciolo nonché di botola incernierata non asportabile (in caso di accesso dal basso) o cancelletto con sistema di chiusura (in caso di accesso laterale) per evitare cadute e possibilmente dotate di protezione contro gli agenti atmosferici. Per altezze non superiori a 5 m

possono essere utilizzati ponti a torre su ruote costruiti secondo i requisiti previsti dalle normative vigenti e dotati di parapetto normale su tutti i lati.

La postazione deve inoltre consentire stazionamento in condizioni che assicurino la salubrità e la sicurezza del personale in fase di campionamento, a titolo esemplificativo coibentando opportunamente la condotta in caso di elevata temperatura del camino o di parte di esso.

Indicazione su caratteristiche dei punti di prelievo

Ogni punto di emissione deve essere numerato ed identificato univocamente con scritta indelebile in prossimità del punto di prelievo. I punti di prelievo devono essere collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Per garantire la condizioni di omogeneità del flusso, come richiamato nella norma UNI EN 15259:2008, necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalle norme tecniche di riferimento, ovvero almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità. È facoltà dell'Autorità Competente richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri l'inadeguatezza. In funzione delle dimensioni del condotto devono essere previsti uno o più punti di prelievo.

Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno da almeno 3 pollici filettato internamente e deve sporgere per circa 50 mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati ad altezza di almeno 1 m di altezza, e preferibilmente compresa fra 1,2 m e 1,5 m, rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro. Le prescrizioni tecniche in oggetto possono essere verificate dall'ARTA che può fissare i termini temporali per la loro realizzazione. Tutti i camini devono essere comunque attrezzati per i prelievi anche nel caso di attività in deroga ai sensi dell'art. 272 del D.Lgs. 152/06. Nel caso tali prescrizioni non venissero realizzate nei tempi richiesti, le emissioni saranno considerate non campionabili.

ART. 6

MATERIE PRIME E PRODOTTI

Planimetria di riferimento: elaborato "Planimetria area di stoccaggio materie prime aggiornata", datata febbraio 2024 (in atti al prot. n. RA/103048 del 08/03/2024) – Allegato 5 al presente Provvedimento.

Nella seguente tabella si riportano le materie prime detenute in Azienda, con indicazione dei quantitativi massimi:

N°	Tipo di materia prima	Impianto / Fase utilizzo	Area di stoccaggio	Modalità di stoccaggio	Stato fisico	Classificazione	Codici H/Frasi di rischio	Composizione	Tenore di COV	Modalità di stoccaggio	
										quantità	u.m.
1	Granuli di Polimetacrilato di metile	Depolimerizzazione	DEP1 DEP2	Big bag/Sfuso confinato	Solido	Materiali plastici non pericolosi	N/A	> 99% Polimetacrilato di metile	0	DEP1: 220 DEP2: < 5	ton
2	MEHQ	Purificazione dell'rMMA grezzo	DEP3	Dosatore	Solido	Tossicità acuta, Orale (Categoria 4), Irritazione oculare (Categoria 2), Sensibilizzazione cutanea (Categoria 1), Pericolo a lungo termine (cronico) per l'ambiente acquatico (Categoria 3),	H302, H317, H319, H412	4-Metossifenolo	0	DEP 3: 100	Kg
3	Piombo	Depolimerizzazione	DEP4	In pani	Solido	Tossicità per la riproduzione Effetti sull'allattamento o attraverso	H360FD, H362	> 99% piombo	0	DEP 3: 100	Kg

						l'allattamento Tossicità specifica per organi bersaglio - esposizione ripetuta Pericoloso per l'ambiente acquatico - pericolo acuto Pericoloso per l'ambiente acquatico - pericolo cronico					
4	Azoto	Caricamento Condensazione	In impianto chiuso		Gassoso	Gas sotto pressione	H280	100% azoto	0	Sempre in impianto	
5	NaOH (50%)	Filtro ad umido	DEP3	Fusti	Liquido	Corrosione/irritazione cutanea Categoria 1B Lesioni oculari gravi/irritazione oculare Categoria 1 Pericoloso per l'ambiente acquatico - Rischio acuto di categoria 3	H314, H402	50% acqua, 50% Idrossido di sodio	0	DEP 3: da definire	Kg

Nella seguente tabella si riportano i prodotti/sottoprodotti detenuti in Azienda, con indicazione dei quantitativi massimi:

N°	Tipo di materia	Impianto / Fase di produzione	Area di stoccaggio	Modalità di stoccaggio	Stato fisico	Classificazione	Codici H/Frasi di rischio	Composizione	Tenore di COV	Modalità di stoccaggio	
										quantità	u.m.
1	Metacrilato di metile di riciclo puro	Purificazione	SER1	Serbatoio interrato	Liquido	Liquidi infiammabili, categoria 2 Tossicità specifica per organi bersaglio — Esposizione singola, categoria 3, Irritazione delle vie respiratorie Corrosione/irritazione cutanea, categoria 2 Sensibilizzazione cutanea, categoria 1	H225, H315 H317, H335	Metacrilato di metile > 97%	0	ca. 60	ton

Prescrizioni:

- Prima dell'avvio dell'attività, il Gestore è tenuto a trasmettere all'A.C. e ad ARTA le schede di sicurezza di tutte le sostanze pericolose utilizzate e prodotte, comprese quelle utilizzate negli impianti pilota; nel caso in cui in fase di esercizio emergesse la necessità modificare materie prime e prodotti finiti, il Gestore è tenuto ad inviare preventivamente le relative schede di sicurezza effettuando la relativa comunicazione ai sensi dell'art. 29-nonies del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- Prima dell'avvio dell'attività, lo sfiato dei serbatoi contenenti sostanze pericolose dovrà essere inviato verso sistemi di abbattimento dei composti organici ad alta efficienza di abbattimento; di tale adempimento dovrà essere data evidenza all'A.C. e ad ARTA;
- Prima dell'avvio dell'attività, il Gestore è tenuto a realizzare una trincea di contenimento di eventuali sversamenti dell'area di caricamento delle autobotti del rMMA e degli altobollenti, dotata di serbatoio cieco;
- Prima dell'avvio dell'attività, il Gestore è tenuto a coprire le aree di carico e scarico delle sostanze pericolose, nonché dotarle di cordoli e di pozzetto cieco di raccolta degli sversamenti;
- Prima dell'avvio dell'attività, il Gestore è tenuto a trasmettere all'A.C. e ad ARTA, ai fini dell'aggiornamento del presente Provvedimento, la tabella definitiva contenente i massimi quantitativi di sostanze pericolose soggette al D.Lgs. 105/2015 che posso essere detenute presso l'installazione nelle condizioni di esercizio più sfavorevole;
- Prima dell'avvio dell'attività, il Gestore è tenuto ad implementare un sistema di gestione informatizzato dei quantitativi di sostanze pericolose detenuti che consenta di conoscere in tempo reale la posizione rispetto alle soglie del D.Lgs. 105/2015, in modo da limitare i quantitativi al di sotto delle suddette soglie;
- Nel Report annuale il Gestore dovrà indicare i massimi quantitativi di sostanze pericolose detenute nell'anno.

ART. 7

APPROVVIGIONAMENTO IDRICO E SCARICHI

Planimetria di riferimento: "PLANIMETRIA SCARICHI IDRICI", datata febbraio 2024 (in atti al prot. n. RA/103048 del 08/03/2024) – **Allegato 6 al presente Provvedimento.**

- a) Entro 3 (tre) mesi dal rilascio del presente Provvedimento, il Gestore è tenuto ad installare contatori di portata in numero sufficiente per ogni utenza, in modo da monitorare e ottimizzare i consumi;
- b) Prima dell'avvio dell'attività, il Gestore è tenuto a verificare la fattibilità tecnica di riutilizzare nel ciclo produttivo le acque meteoriche, previo trattamento, relazionando in merito all'A.C. e ad ARTA;
- c) Prima dell'avvio dell'attività, il Gestore è tenuto ad installare un pluviometro che, trascorsa al massimo una settimana dall'ultimo evento meteorico, avvii lo scarico della vasca di prima pioggia;
- d) Prima dell'avvio dell'attività, il Gestore è tenuto ad ottenere l'autorizzazione da parte del Gestore del sistema idrico integrato, Ruzzo Reti S.p.A., allo scarico in pubblica fognatura delle acque di prima pioggia, previo trattamento, nonché a completare la realizzazione dell'allaccio fognario medesimo. In tal caso, salvo condizioni più restrittive stabilite dalla Ruzzo Reti S.p.A., i valori limite da rispettare allo scarico saranno per tutti i parametri quelli individuati dalla Tab. 3 All. 5 alla Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., colonna di scarico in pubblica fognatura;
- e) Qualora non sia possibile effettuare l'allaccio in pubblica fognatura di cui al precedente p.to d) del presente articolo, il Gestore dovrà inoltrare, prima dell'avvio delle attività, istanza di modifica della presente Autorizzazione, nelle modalità previste dall'art. 29-nonies del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., proponendo una modalità alternativa di gestione della prima pioggia;
- f) Prima dell'avvio dell'attività, il Gestore è tenuto a conseguire presso il Comune tutte le necessarie autorizzazioni non ricomprese nel presente Provvedimento, compreso il nulla osta a scaricare le acque meteoriche su strada. In assenza del nulla osta da parte del Comune, il Gestore è tenuto ad inoltrare, prima dell'avvio delle attività, istanza di modifica della presente Autorizzazione, nelle modalità previste dall'art. 29-nonies del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., proponendo una modalità alternativa di gestione delle acque meteoriche;
- g) Eventuali vasche o pozzetti interrati dovranno essere sottoposti a verifiche di tenuta con periodicità almeno annuale). Tali procedure dovranno essere inserite come parte integrante del PMC e gli interventi effettuati (verifiche e ripristini) dovranno essere registrati in apposito registro tenuto a disposizione degli organi di controllo.

ART. 8

RIFIUTI

Planimetria di riferimento: "PLANIMETRIA AREE DI STOCCAGGIO RIFIUTI", datata febbraio 2024 (in atti al prot. n. RA/103048 del 08/03/2024) – **Allegato 7 al presente Provvedimento.**

Il Gestore non effettua operazioni di smaltimento e/o di recupero all'interno del sito produttivo e dichiara di detenere i rifiuti in deposito temporaneo ai sensi dell'art. 183, lettera bb), del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., con tempo di permanenza stimato per ciascuna categoria di rifiuto non superiore a tre mesi.

Nella seguente tabella sono indicate le aree adibite a deposito temporaneo:

Aree di stoccaggio				
N° progr.	Identificazione area di stoccaggio	Volume complessivo (m ³)	Tipologia (m ³)	
			Pericolosi	Non pericolosi
DT1	Partizione dedicata posta all'interno del capannone industriale	ca. 12	-	12
DT2		ca. 12	12	-
DT3		ca. 8	8	-
DT4		ca. 6	6	-
DT5	Serbatoio interrato	ca. 30	30	-

Il deposito temporaneo da DT1 a DT4 è previsto all'interno di un'area dedicata, posto all'interno del capannone industriale avente una superficie pari a circa 70 m2. L'area è provvista di pavimentazione industriale impermeabile e carrabile. Le cisternette saranno, inoltre, dotate di bacini di contenimento. Il deposito temporaneo DT5 è previsto in un serbatoio interrato posizionato sulla parte pavimentata del piazzale esterno.

Nella seguente tabella sono riportati tutti i rifiuti che vengono prodotti e/o gestiti dall'Azienda e le loro modalità di stoccaggio:

Codice CER	Descrizione del rifiuto	Impianti/fasi di provenienza	Stato fisico	Quantità annua prodotta		Area di stoccaggio	Modalità di stoccaggio	Destinazione
				quantità	u.m.			
07 02 13	Rifiuti plastici	Pretrattamento granuli di PMMA	Solido	ca. 50	ton	DT1	Big-bag	R
07 07 08*	Altri fondi e residui di reazione	Depolimerizzazione	Solido	ca. 50	ton	DT2	Big-bag	D
07 07 08*	Altri fondi e residui di reazione	Purificazione rMMA grezzo	Liquido	ca. 31	ton	DT3	IBC	D
10 01 18*	Rifiuti prodotti dalla depurazione dei fumi, contenenti sostanze pericolose	Filtro ad umido	Liquido	Da definire	ton	DT4	IBC	D
07 07 08*	Altri fondi e residui di reazione	Purificazione rMMA grezzo	Liquido	ca. 281	ton	DT5	Serbatoio interrato	D
19 08 01	Materiale sedimentato all'interno della vasca di prima pioggia	Impianto trattamento prima pioggia	Fangoso	n.v.	Kg	-	All'interno al sistema di depurazione di prima pioggia	D
19 08 10* oppure 07 07 12	Rifiuti prodotti dagli impianti per il trattamento delle acque reflue, non specificati altrimenti	Depurazione acque di prima pioggia	Liquido	n.v.	Kg	-	All'interno al sistema di depurazione di prima pioggia	D

Prescrizioni:

- I rifiuti dovranno essere contenuti in appositi contenitori omologati, integri, in condizioni stabili;
- Le aree adibite a deposito dei rifiuti che sono poste sotto tettoia devono essere dotate di pozzetto cieco di raccolta di eventuali colaticci;
- Il bacino di contenimento del serbatoio adibito allo stoccaggio dei rifiuti deve avere volume idoneo a contenere tutto il contenuto del serbatoio;
- I rifiuti pericolosi devono essere stoccati in aree coperte e cordolate, in bacini di contenimento; tale disposizione trova applicazione anche per i rifiuti liquidi non pericolosi;
- In corrispondenza di ciascun deposito dovrà essere prevista apposita etichettatura recante il EER e le aree contrassegnate con segnaletica orizzontale e verticale;
- Gli altobollenti del metacrilato di metile, classificati come rifiuti, dovranno essere inviati, con le tempistiche del deposito temporaneo, a recupero/smaltimento presso ditte terze specializzate;

- g) I bassobollenti del metacrilato di metile (incondensabili) saranno avviati a trattamento termico all'interno dell'unità di generazione di energia termica di cui è provvisto l'impianto;
- h) Presso gli impianti sperimentali denominati 10K e 200K, potranno essere condotte prove impiegando esclusivamente materie prime e materie prime seconde, ovvero materiali di riciclo che abbiano cessato la qualifica di rifiuto.

ART. 9

ACQUE SOTTERRANEE E STATO DEL SITO

Fatti salvi gli eventuali adempimenti relativi al procedimento di cui al Titolo V della Parte IV del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., che risulta peraltro indipendente e non sostituito dal presente Provvedimento, il Gestore è tenuto al rispetto delle prescrizioni di seguito elencate, in attuazione di quanto previsto ai sensi dell'art. 26-sexies, comma 6-bis, del D.Lgs. medesimo.

Prescrizioni:

- a) Entro 3 (tre) mesi dal rilascio del presente Provvedimento, il Gestore è tenuto a trasmettere, all'A.C. e ad ARTA, una proposta progettuale che indichi numero e posizione degli ulteriori piezometri che dovranno essere realizzati ai fini della ricostruzione dell'andamento del flusso idrico sotterraneo;
- b) La proposta progettuale di cui al precedente punto a) dovrà essere realizzata entro i 6 (sei) mesi dal rilascio del presente Provvedimento;
- c) Entro 12 (dodici) mesi dal rilascio del presente Provvedimento, e comunque prima della prima della messa in esercizio dell'impianto, il Gestore dovrà trasmettere all'A.C. e ad ARTA la ricostruzione del flusso idrico sotterraneo, corredata da una relazione che attesti l'idoneità dei punti spia individuati nella rete piezometrica di monitoraggio di cui al successivo art. 14 – PMC, rispetto ai centri di pericolo dell'impianto ovvero, in caso contrario, una proposta di estensione della rete di monitoraggio;
- d) A conclusione di quanto previsto ai precedenti punti del presente articolo, il Gestore è tenuto ad aggiornare la planimetria relativa alla rete piezometrica ed eventualmente il PMC;
- e) Il Gestore dovrà effettuare il monitoraggio delle acque sotterranee con cadenza almeno annuale, secondo le modalità (piezometri, analiti, metodiche etc.) riportate nel successivo art. 14 - PMC;
- f) Il Gestore dovrà effettuare il monitoraggio dei suoli entro 12 (dodici) mesi dal rilascio del presente Provvedimento e successivamente con cadenza decennale. La localizzazione dei sondaggi e le modalità di campionamento andranno sottoposte alla preventiva approvazione dell'A.C. e di ARTA;
- g) In caso di superamento o di potenziale superamento delle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) riportate nelle Tabelle 1 e 2, di cui all'Allegato 5, al Titolo V della Parte IV del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., si ribadiscono gli obblighi del Gestore in merito:
- all'invio della comunicazione di potenziale contaminazione prevista all'artt. 242, comma 1, ovvero art. 245, comma 1, ovvero art. 249, compilando la modulistica di cui alla D.G.R. n. 87/2022, da inoltrarsi a tutti i soggetti competenti delle procedure di bonifica di cui al Titolo V della Parte IV del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., come individuati nel modulo A, nonché all'A.C. A.I.A.;
 - all'attuazione, nei tempi e con le modalità previste nel richiamato D.Lgs. 152/06 e s.m.i, delle necessarie misure di prevenzione per impedire o minimizzare il danno sanitario e ambientale, ed alla immediata comunicazione ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 304, comma 2 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- h) In caso di superamento o di potenziale superamento delle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) riportate nelle Tabelle 1 e 2, di cui all'Allegato 5, al Titolo V della Parte IV del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., il Gestore è tenuto, inoltre, all'invio, a tutti gli enti competenti delle procedure di bonifica di cui al Titolo V della Parte IV del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. individuati dal modello A della D.G.R. n. 87/2022:
- degli esiti delle verifiche di tenuta delle vasche esperiti in attuazione delle prescrizioni A.I.A.;
 - di una dichiarazione che attesti se il contaminante rilevato viene/veniva utilizzato nel ciclo produttivo, ovvero se per il contaminante rilevato si possa con ragionevolezza escludere un

legame con materie prime e prodotti chimici utilizzati, anche in conseguenza a processi di degradazione chimica.

ART. 10

RELAZIONE DI RIFERIMENTO

Le sostanze e miscele pericolose che saranno utilizzate nel ciclo produttivo dell'impianto superano le soglie per le classi 2, 3 e 4. Tutte le sostanze applicabili saranno utilizzate nel ciclo produttivo e non saranno generate altre sostanze pericolose quali prodotti intermedi di degradazione.

La superficie del sito oggetto di intervento è impermeabilizzata grazie alla presenza di una pavimentazione industriale che ricopre interamente l'area.

Lo stoccaggio in aree delimitate, coperte e con adeguati sistemi di contenimento anche nel caso dei serbatoi interrati, la presenza di piazzali impermeabilizzati e il convogliamento delle acque di pioggia/sversamenti in una vasca di accumulo permetterà una gestione in sicurezza dei liquidi anche in caso di eventuali situazioni di emergenza.

L'utilizzo dei prodotti chimici sarà sempre effettuato all'interno dello stabilimento, tranne per il dosaggio del MEHQ sul prodotto finito che avviene in prossimità della colonna di distillazione posta all'esterno.

Prescrizioni:

Ai fini dell'esclusione dall'obbligo di redigere la relazione di riferimento, l'Azienda deve mettere in atto tutti gli accorgimenti tecnici e gestionali al fine di escludere il rischio di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee e superficiali, sia in condizioni normali, sia in condizioni di emergenza. In particolare, si forniscono alcune indicazioni a titolo non esaustivo e si demanda all'Azienda l'adozione di tutti i necessari accorgimenti:

- a) I serbatoi/contenitori di sostanze pericolose (compresi rifiuti) devono essere dotati di bacino di contenimento, perfettamente integro, in grado di contenere il volume del serbatoio/contenitore stesso;
- a) Le aree adibite a deposito di colli/contenitori di materie prime, rifiuti e prodotti devono essere preferibilmente coperte, impermeabilizzate e cordolate;
- b) Le operazioni di carico e scarico dei serbatoi, dei sili e dei contenitori, nonché di movimentazione dei materiali in colli, devono essere effettuate su aree perfettamente impermeabili, cordolate, preferibilmente coperte e dotate di pozzetto cieco di raccolta degli sversamenti;
- c) Eventuali caditoie, presenti nelle aree di stoccaggio, carico e scarico e di movimentazione delle sostanze pericolose, devono essere se possibile definitivamente chiuse o in alternativa sempre coperte prima dell'avvio delle operazioni;
- d) L'Azienda deve porre in essere procedure documentate di verifica dell'impermeabilizzazione dei piazzali e di ripristino, laddove necessario;
- e) Le tubazioni di movimentazione delle sostanze pericolose devono essere poste su aree impermeabilizzate;
- f) L'Azienda deve adottare tutti i necessari accorgimenti per garantire che anche in condizioni diverse dal normale esercizio non si verifichi la contaminazione del suolo e delle acque;
- g) Le procedure di cui sopra dovranno essere inserite come parte integrante del PMC e gli interventi effettuati (verifiche e ripristini) dovranno essere registrati in apposito registro tenuto a disposizione degli organi di controllo;
- h) Il Gestore è tenuto a garantire costantemente la piena operatività del sistema di contenimento del volume di bromuro di litio contenuto all'interno dell'assorbitore in caso di rilascio;
- i) Le materie prime dovranno essere stoccate in modo da tenere separate le sostanze fra loro incompatibili.

ART. 11 RUMORE

L'Azienda ha inviato lo studio previsionale di impatto acustico da cui non si evincono criticità.

Prescrizioni:

- a) L'Azienda dovrà effettuare il collaudo acustico ai sensi dell'art. 4 della L. R. 23/2007 entro 90 giorni dall'avvio dell'attività; inoltre, dovrà ripetere la valutazione di impatto acustico effettuando rilievi nei punti di controllo già utilizzati nelle precedenti valutazioni di impatto acustico in occasione di modifiche sostanziali e comunque almeno ogni 3 anni;
- b) La campagna di rilievi fonometrici ad attività ferma e in funzione, con esecuzione delle misure presso i recettori individuati, dovrà rispettare i seguenti requisiti:
 - i rilievi del clima acustico ad attività ferma (livello residuo) devono essere rappresentativi della condizione più cautelativa (minore impatto) con la puntuale descrizione delle sorgenti che vi contribuiscono;
 - i rilievi del clima acustico ad attività in funzione (livello ambientale) devono essere rappresentativi della situazione in esame con riferimento alla condizione di maggior impatto (massima potenzialità dello stabilimento, escluse condizioni eccezionali) descrivendo gli impianti che vi contribuiscono;
 - i calcoli per le stime dei livelli assoluti (emissione ed immissione) e differenziale devono essere esplicitati, indicando i tempi di misura/riferimento - per ogni rilievo devono essere allegati i Rapporti di Prova;
 - dell'avvio della campagna di misure dovrà essere data comunicazione all'A.C. e all'ARTA con un preavviso di almeno 20 giorni;
 - la campagna di misure dovrà essere ripetuta con frequenza biennale come previsto dal PMC e comunque in occasione di modifiche sostanziali;
 - gli esiti della campagna di misure dovranno essere trasmessi all'A.C., ad ARTA ed al Comune unitamente ad una relazione illustrativa ed alla planimetria delle misure eseguite.

ART. 12 CONSUMI SPECIFICI E FATTORI DI EMISSIONE

Prescrizioni:

- a) L'Azienda deve sottoporre a monitoraggio con cadenza almeno annuale i fattori di emissione e i consumi specifici, confrontandoli con i valori di riferimento del BREF e riportando nel Report annuale l'andamento degli indicatori nel tempo. Relativamente ai rifiuti prodotti/smaltiti, le tabelle dovranno riportare i fattori di emissione per singolo EER.

ART. 13 APPLICAZIONE DELLE BAT CONCLUSIONS

Il Gestore ha effettuato il confronto con le seguenti conclusioni sulle migliori tecniche disponibili:

- la DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2017/2117 DELLA COMMISSIONE del 21 novembre 2017 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT), a norma della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, per la fabbricazione di prodotti chimici organici in grandi volumi;
- la DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2016/902 DELLA COMMISSIONE del 30 maggio 2016 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT), a norma della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, sui sistemi comuni di trattamento/gestione delle acque reflue e dei gas di scarico nell'industria chimica;
- la DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2022/2427 DELLA COMMISSIONE del 6 dicembre 2022 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT), a norma della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali, per i sistemi comuni di gestione e trattamento degli scarichi gassosi nell'industria chimica.

Documento di riferimento: “STUDIO PREVISIONALE VALUTAZIONE EMISSIONI ODORIGENE”, datato 29/02/2024 (in atti al prot. n. RA/103048 del 08/03/2024) – **Allegato 8 al presente Provvedimento.**

Prescrizioni:

- a) Prima dell'avvio delle attività, dandone evidenza all'A.C. e ad ARTA, il Gestore dovrà predisporre ed adottare un SGA conforme alla BAT 1 delle BATc sistemi comuni di trattamento/gestione delle acque reflue e dei gas di scarico nell'industria chimica e delle BATc Emissioni industriali, per i sistemi comuni di gestione e trattamento degli scarichi gassosi nell'industria chimica;
- b) Prima dell'avvio delle attività, dandone evidenza all'A.C. e ad ARTA, il Gestore dovrà istituire e mantenere un inventario delle emissioni in conformità alla BAT 2 della BATc emissioni industriali, per i sistemi comuni di gestione e trattamento degli scarichi gassosi nell'industria chimica e della BAT 2 delle BATc sistemi comuni di trattamento/gestione delle acque reflue e dei gas di scarico nell'industria chimica;
- c) Prima dell'avvio delle attività, dandone evidenza all'A.C. e ad ARTA, il Gestore dovrà predisporre un piano di gestione delle condizioni diverse dal normale esercizio in linea con la BAT3 delle BATc emissioni industriali, per i sistemi comuni di gestione e trattamento degli scarichi gassosi nell'industria chimica;
- d) Prima dell'avvio delle attività, dandone evidenza all'A.C. e ad ARTA, il Gestore dovrà installare un sistema di ossidazione termica degli incondensabili, composto da sistema a umido più termossidazione, in linea con la BAT 11 della BATc Emissioni industriali, per i sistemi comuni di gestione e trattamento degli scarichi gassosi nell'industria chimica;
- e) I criteri di progettazione e realizzazione degli impianti devono essere conformi alle BAT 15, 19 e 23 delle BATc Emissioni industriali, per i sistemi comuni di gestione e trattamento degli scarichi gassosi nell'industria chimica e alla BAT 23 delle BATc Emissioni industriali, per i sistemi comuni di gestione e trattamento degli scarichi gassosi nell'industria chimica;
- f) Allo scopo di monitorare l'assenza di emissioni fuggitive, l'Azienda dovrà prevedere nel PMC il monitoraggio periodico di rilevamento e riparazione perdite (LDAR) (lettera h della BAT 19 delle BATc Emissioni industriali, per i sistemi comuni di gestione e trattamento degli scarichi gassosi nell'industria chimica);
- g) Il Gestore deve predisporre ed adottare un piano di gestione degli odori conforme alla BAT 20 delle BATc Emissioni industriali, per i sistemi comuni di gestione e trattamento degli scarichi gassosi nell'industria chimica, prima dell'avvio dell'attività ed applicarlo in modo sistematico. Tale piano di gestione degli odori conforme alla BAT 20 dovrà, inoltre, essere inoltrato all'A.C. e ad ARTA, ai fini della preventiva approvazione;
- h) Il Gestore deve predisporre ed adottare un piano di gestione del rumore in linea con la BAT 22 delle BATc Emissioni industriali, per i sistemi comuni di gestione e trattamento degli scarichi gassosi nell'industria chimica, prima dell'avvio dell'attività ed applicarlo in modo sistematico. Tale piano di gestione del rumore, conforme alla suddetta BAT 22, dovrà, inoltre, essere inoltrato all'A.C. e ad ARTA, ai fini della preventiva approvazione;
- i) L'evidenza sistematica dell'applicazione di tutte le BAT applicabili dovrà essere contenuta nel Report annuale.

ART. 14

PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO

Il Gestore dell'impianto esegue i controlli analitici da effettuarsi a proprio carico con metodiche ufficiale e con la frequenza prevista negli articoli del presente Provvedimento. Inoltre, il Gestore è tenuto al rispetto del seguente Piano di Monitoraggio e Controllo (in atti al prot. n. RA/239097 del 11/06/2024).

1. Emissioni in atmosfera

Punto emissione	Parametro	Modalità di controllo		Metodo di misura	Frequenza	Modalità di registrazione dei controlli effettuati
		Continuo	Discontinuo			
E1	Temperatura Portata		X	UNI EN ISO 16911-1:13	annuale	Registri vidimati come da DGR 517/07
	umidità		X	UNI EN 14790:2017	annuale	
	Polveri totali		X	EN 13284-1:2017	annuale	
E2	Temperatura Portata		X	UNI EN ISO 16911-1:13	annuale	Registri vidimati come da DGR 517/07
	Umidità		X	UNI EN 14790:2017	annuale	
	Biossido di zolfo (SO2)		X	UNI EN 14792:2017	semestrale	
	Ossidi di azoto (NO2)		X	UNI EN 14792:2017	semestrale	
	SOV Cl. I Tab. D (Metilacrilato)		X	UNI EN 13649:2015	annuale	
	SOV Cl. III Tab. D (metacrilato di metile)		X	UNI EN 13649:2015	annuale	
	IPA Tab. A1 Cl. I		X	DM 25/08/2000 SO GU n° 223 23/09/2000 All 3	annuale	
	Composti inorganici del Fluoro Cl.II tab. C (HF)		X	DM 25/08/2000 SO GU n 223 23/9/2000 All 2	annuale	
	Composti inorganici del Cloro Cl.III tab. C (HCl)		X	UNI EN 1911:2010 + UNI EN ISO 10304-1:2009	annuale	
	TVOC		X	UNI EN 12619:2013+EC 1-2013 UNI EN 12619:2013	semestrale	
Polveri totali		X	EN 13284-1:2017	annuale		
	Metalli Cl. III Tab. B di cui Piombo		X	UNI EN 14385:2004	semestrale	Registri vidimati come da DGR 517/07
	Metalli Cl. III Tab. B di cui Cromo III		X	UNI EN 13284-1:2017 + MU 723:86 + EPA 6010D 2018	annuale	Registri vidimati come da DGR 517/07
	Metalli Cl. III Tab. B di cui Antimonio		X	UNI EN 13284-1:2017 + MU 723:86 + EPA 6010D 2018	annuale	Registri vidimati come da DGR 517/07

2. Sistemi di trattamento fumi

Punto emissione	Sistema di abbattimento	Parti soggette a manutenzione e periodicità di manutenzione	Parametri di controllo	Modalità e frequenza di controllo	Modalità di registrazione dei controlli effettuati
E1	Ciclone	Flangia/annuale	Visivo/rumore	Semestrale	Registri vidimati come da DGR 517/07
	Filtro a tessuto	Cambio filtro/semestrale	Intasamento filtro	Mensile	
E2	Ciclone	Flangia/annuale	Visivo/rumore	Semestrale	
	Filtro a tessuto	Cambio filtro/semestrale	Intasamento filtro	Mensile	
	Filtro a umido	Cambio filtro/semestrale Rabbocco NaOH/ a consumo	Intasamento filtro	Mensile	

3. Scarichi idrici

Sigla scarico	Parametro	Metodo di misura	Frequenza	Modalità di registrazione dei controlli effettuati
SM1	pH	APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003	Trimestrale	Rapporto di prova
	Temperatura	APAT CNR IRSA 2100 Man 29 2003		
	Colore	APAT CNR IRSA 2020 Met. A,C Man 29 2003		
	Odore	APAT CNR IRSA 2050 Man 29 2003		
	Materiali grossolani	APAT CNR IRSA 2090 B Man 29 2003		
	Solidi sospesi totali	APAT CNR IRSA 2090 B Man 29 2003		
	BOD5 (come O2)	APAT CNR IRSA 5120 B1 Man 29 2003		
	COD (come O2)	IRSA-CNR 5130		
Idrocarburi totali	APAT CNR IRSA 5160 A2 Man 29 2003			

4. Sistemi di depurazione delle acque di prima pioggia

Punto emissione	Sistema di trattamento (stadio di trattamento)	Elementi caratteristici di ciascuno stadio	Dispositivi di controllo	Parametri di controllo del corretto funzionamento	Frequenza	Modalità di registrazione dei controlli effettuati
SM1	Pozzetto scolmatore	Acque meteoriche da trattare	Misuratore di portata	Portata refluo	Oraria (durante eventi meteorici)	Elettronica
	Disoleatore	Raccolta oli	Misurazione durante attività di spurgo	Quantità di oli raccolta	Bimestrale	Elettronica e/o cartacea su registro di carico e scarico
	Pozzetto di controllo	Acqua di scarico depurata	Campionamento e analisi periodica	Rispetto degli standard qualitativi dell'effluente indicati dal D.Lgs 152/06	Trimestrale	Rapporto di prova

5. Rumore

Postazione di misura	Rumore differenziale	Valore	Unità	Frequenza	Modalità di registrazione dei controlli effettuati
Da definire in fase di istruttoria	--		dB	triennale	Relazione di impatto acustico

6. Rifiuti

Attività	Rifiuti prodotti (Codice CER)	Metodo di smaltimento / recupero	Modalità di controllo e di analisi	Punto di misura e frequenza	Modalità di registrazione dei controlli effettuati
Pretrattamento granuli PMMA	07 02 13 Rifiuti plastici	R	Pesatura	Semestrale	Elettronica e/o cartacea su registro di carico
Depolimerizzazione	07 07 08* Altri fondi e residui di reazione	D	Pesatura, caratterizzazione	Annuale	Elettronica e/o cartacea su registro di carico Rapporti di prova
Purificazione rMMA grezzo	07 07 08* Altri fondi e residui di reazione	D	Pesatura, caratterizzazione	Annuale	Elettronica e/o cartacea su registro di carico Rapporti di prova
Filtro ad umido	10 01 18* Rifiuti prodotti dalla depurazione dei fumi, contenenti sostanze pericolose	D	Pesatura, caratterizzazione	Annuale	Elettronica e/o cartacea su registro di carico Rapporti di prova
Depurazione acque di prima pioggia	19 08 01 Materiale sedimentato all'interno della vasca di prima pioggia	D	Pesatura	Annuale	Elettronica e/o cartacea su registro di carico
Depurazione acque di prima pioggia	19 08 10* oppure 07 07 12 Rifiuti prodotti dagli impianti per il trattamento delle acque reflue, non specificati altrimenti	D	Pesatura, caratterizzazione	Annuale	Elettronica e/o cartacea su registro di carico

7. Acque sotterranee e suolo

Piezometro	Parametro	Metodo di misura	Frequenza	Modalità di registrazione dei controlli effettuati
SP1-SP2-SP3	Diametro pozzo, Soggiacenza, Battente idraulico, Profondità	M.U. 196/2:04	annuale	Rapporti di prova
	pH	APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003	annuale	
	Conducibilità elettrica specifica	APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003	annuale	
	Ossigeno disciolto (come O2)	APAT CNR IRSA 4120 A4 Man 29 2003	annuale	
	Indice Redox	UNI 10370:2010	annuale	
	Temperatura	APAT CNR IRSA 2100 Man 29 2003	annuale	
	COD	PA 2.58 2022 Rev. 4; PA 2.59 2022 Rev. 4	annuale	
	Azoto ammoniacale	APAT CNR IRSA 4030 A2 Man 29 2003	annuale	
	Nitriti	APAT CNR IRSA 4050 Man 29 2003	annuale	
	Nitrati Cloruri Solfati Fluoruri	Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 115 Met ISS CBB 037	annuale	
	Calcio	UNI EN ISO 17294-2 2016	annuale	
	Magnesio, Potassio, Sodio, Alluminio, Antimonio, Argento, Arsenico, Berillio, Cadmio, Cobalto, Cromo totale, ferro, Manganese, Mercurio, Nichel, Piombo, Rame, Selenio, tallio, Zinco, Boro	UNI EN ISO 17294-2 2016	annuale	
	Cromo VI	APAT CNR IRSA 3150 C man 29 2003	annuale	
	Composti organici aromatici	EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 D 2018	annuale	
	Alifatici alogenati cancerogeni	EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 D 2018	annuale	
Alifatici clorurati non cancerogeni	EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 D 2018	annuale		
Alifatici clorurati cancerogeni	EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 D 2018	annuale		

Suolo in SP1-SP2-SP3	Tabella 1 Allegato 5 al Titolo V – Parte IV del D. Lgs. 152/06 con limiti previsti per la colonna B	-	Decennale	Rapporti di prova
Suolo	verifica dell'impermeabilizzazione dei piazzali	Verifica visiva	Annuale	Registro aziendale

8. Manutenzione e calibrazione

Sistema di misura	Metodo di taratura	Frequenza di taratura	Metodo di verifica	Frequenza di verifica	Modalità di registrazione e trasmissione dati
Sistema di dosaggio della MPS all'interno dell'impianto	Secondo manuale dispositivo e normativa di riferimento	Semestrale	Secondo manuale dispositivo e normativa di riferimento	Secondo manuale dispositivo e normativa di riferimento	Elettronica e/o cartacea: rapporti di verifica taratura
Sistema di misura della temperatura dell'impianto	Verifica di taratura con sistema certificato	Semestrale			
Sistema di misura della temperatura e portata volumetrica del gas non condensabile	Verifica di taratura con sistema certificato	Semestrale			
Sistema di misura della produzione di rMMA grezzo	Secondo manuale dispositivo e normativa di riferimento	Semestrale			
Sistema di misura della produzione di rMMA puro	Secondo manuale dispositivo e normativa di riferimento	Semestrale			
Sistema di misura della produzione di residuo di purificazione	Secondo manuale dispositivo e normativa di riferimento	Semestrale			
Sistema di misura della produzione delle ceneri	Secondo manuale dispositivo e normativa di riferimento	Semestrale			

Macchinario	Tipo di intervento	Frequenza	Modalità di registrazione dei controlli effettuati
Per ogni macchinario e dispositivi si osserveranno gli interventi di manutenzione previsti nei rispettivi manuali. Gli interventi di manutenzione effettuati verranno annotati su apposito registro delle manutenzioni.			

Prescrizioni:

- a) Il monitoraggio dei terreni deve essere sempre ripetuto con cadenza decennale. I parametri da sottoporre a monitoraggio dovranno essere almeno i seguenti: metalli, idrocarburi C10-C40. Le risultanze dovranno essere trasmesse ad ARTA ed A.C.

ART. 15**GESTIONE DELL'IMPIANTO IN CONDIZIONI DIVERSE DA QUELLE DI NORMALE ESERCIZIO**

Documento di riferimento: "ELABORATO TECNICO DESCRITTIVO" (in atti al prot. n. RA/103048 del 08/03/2024) – **Allegato 9 al presente Provvedimento.**

Prescrizioni:

- a) Occorre che l'Azienda adotti tutti i necessari accorgimenti per garantire che anche in condizioni diverse dal normale esercizio non si verifichi la contaminazione del suolo e delle acque;
- b) Il Gestore deve disporre presso l'impianto di dispositivi idonei a chiudere tempestivamente le caditoie e di materiale assorbente, da utilizzarsi in caso di sversamenti accidentali sul piazzale di movimentazione, in modo da scongiurare il rischio di dilavamento di sostanze inquinanti;
- c) Il materiale necessario a contenere lo sversamento deve essere presente in quantitativo sufficiente ed ubicato in modo che sia immediatamente disponibile;
- d) L'Azienda dovrà garantire la necessaria formazione del personale in materia di gestione degli sversamenti accidentali anche attraverso esercitazioni per l'utilizzo del materiale adsorbente;
- e) Il Gestore è tenuto ad adottare tutte le misure precauzionali per le emissioni fuggitive in modo da ridurre al minimo l'inquinamento e garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e della salute umana.
- f) La Società deve disporre di dispositivi idonei a chiudere tempestivamente le caditoie e di materiale assorbente, da utilizzarsi in caso di sversamenti accidentali sul piazzale di movimentazione, in modo da scongiurare il rischio che sostanze inquinanti confluiscono nella rete fognaria. Il materiale necessario a contenere lo sversamento deve essere presente in quantitativo sufficiente ed ubicato in modo che sia immediatamente disponibile. L'Azienda dovrà operare esercitazioni per l'utilizzo dello stesso.

Malfunzionamento o rottura dei sistemi di abbattimento fumi

- g) In caso di malfunzionamento o rottura dei sistemi di abbattimento, si provvederà all'arresto dell'impianto. Il tempo di spegnimento dell'impianto nel caso di anomalia dell'impianto di abbattimento delle emissioni è stimato in 6 ore; in tali condizioni il Gestore dovrà inviare il flusso emissivo verso un sistema di abbattimento di emergenza;
- h) In caso di malfunzionamento o rottura dei sistemi di abbattimento fumi, il Gestore è tenuto a darne comunicazione entro le successive 48 ore all'A.C., ad ARTA ed al Comune, indicando le azioni adottate.

Avvio dell'impianto

L'avvio avviene ad impianto vuoto, ossia senza presenza di granuli di PMMA, e viene condotto in base alle seguenti fasi:

1. Accensione dei PLC di controllo e di sicurezza e dei sistemi ausiliari, quali generatore di aria compressa, generatore di azoto, gruppo frigorifero e sistema di trattamento dei gas non condensabili;
2. Avvio del flussaggio con azoto dell'impianto, al fine di garantire un'atmosfera inerte durante la fase di riscaldamento.
3. Avvio del circuito dell'acqua refrigerata.
4. Accensione del sistema di riscaldamento elettrico e messa in temperatura dell'impianto; al fine di preservare le componenti dell'impianto da eventuali shock termici è prevista una rampa di riscaldamento lenta avente una durata indicativa di circa 36/48 ore. Al termine della rampa di riscaldamento il catalizzatore all'interno dell'impianto è portato allo stato fuso.
5. A seguito del raggiungimento della temperatura di esercizio dell'impianto, accensione del sistema di

purificazione dell'rMMA grezzo.

6. A seguito del raggiungimento della temperatura di esercizio del sistema di purificazione, accensione del sistema di pompaggio del catalizzatore ed avvio del circuito del catalizzatore.

7. Controllo di tutti i parametri di processo e di tutti i sistemi dell'impianto.

8. Avviamento del sistema di caricamento dell'impianto.

Durante la fase di avviamento, le uniche emissioni in atmosfera sono ascrivibili all'azoto caldo che viene impiegato per mantenere inerte l'atmosfera interna dell'impianto.

Arresto dell'impianto

La procedura di arresto dell'impianto avviene sostanzialmente ripercorrendo all'inverso le fasi previste nella procedura di avvio:

1. Interruzione dell'alimentazione dei granuli di PMMA all'impianto e spegnimento del sistema di caricamento dell'impianto. A seguito dell'interruzione dell'alimentazione della MPS, l'interruzione della produzione di gas di metacrilato di metile e della connessa produzione di rMMA grezzo è molto rapida, anche se non istantanea; la presenza di eventuali residui di granuli di PMMA potrebbe infatti prolungare la produzione di gas sino a 5/10 minuti dopo l'interruzione dell'alimentazione.

2. Svuotamento ed avvio a purificazione dell'rMMA grezzo presente nel serbatoio polmone.

3. Estrazione delle ceneri ancora presenti nell'impianto.

4. Terminata la purificazione dell'ultima frazione di rMMA grezzo, trasferimento dell'rMMA puro allo stoccaggio interrato e scarico del residuo di purificazione.

5. Spegnimento del sistema di purificazione ed avvio della rampa di raffreddamento dell'impianto. Al fine di preservare le componenti dell'impianto da eventuali shock termici, è prevista una rampa di raffreddamento controllata avente una durata indicativa di circa 48/72 ore.

6. A seguito del raggiungimento di una temperatura dell'impianto inferiore ai 100 °C:

- spegnimento del circuito dell'acqua refrigerata;

- interruzione del flusso di azoto;

- spegnimento di tutti i sistemi ausiliari dell'impianto;

- spegnimento dei PLC di controllo e di sicurezza.

Durante la prima fase della procedura di arresto, ossia nei primi 5/10 minuti dall'interruzione dell'alimentazione della MPS, le emissioni in atmosfera sono molto simili a quelle della normale fase di esercizio, con l'eccezione che si riscontreranno flussi di inquinanti in continua diminuzione. Terminata la produzione di gas di metacrilato di metile, le uniche emissioni in atmosfera sono ascrivibili all'azoto caldo che viene impiegato per mantenere inerte l'atmosfera interna dell'impianto.

Emissioni fuggitive

I fluidi di processo che possono entrare in linea di conto per le emissioni fuggitive sono:

- vettore termico: le linee e apparecchiature a contatto con esso sono contenute nell'edificio industriale e, pertanto, rimangono circoscritte e monitorati, inoltre la movimentazione è affidata ad un sistema di pompaggio con giunto a trascinamento magnetico, o sistema equivalente, e tutti i collegamenti flangiati dell'impianto sono realizzati con guarnizioni spirometalliche e con standard tali da garantire l'impossibilità di emissione fuggitive; qualora dovesse verificarsi una perdita di vettore termico, a temperatura e pressione ambiente esso tornerebbe rapidamente allo stato solido;
- gas di metacrilato di metile: il breve tratto di tubazione metallica interessata collega l'area di espulsione del gas con lo scambiatore di calore situata all'interno dell'edificio industriale; tale linea rimane circoscritta e monitorata e tutti i collegamenti flangiati sono realizzati con guarnizioni spirometalliche e con standard tali da garantire l'impossibilità di emissione fuggitive; il rilevamento di fughe di gas comporterebbe l'immediato arresto dell'impianto;
- rMMA grezzo: tutti i collegamenti flangiati di tale linea sono inoltre realizzati con guarnizioni spirometalliche e con standard tali da garantire l'impossibilità di emissione fuggitive;
- rMMA puro: depositato in uno stoccaggio principale interrato, posizionato al di sotto di parte della superficie della porzione esterna dell'area di progetto. Tale stoccaggio è caratterizzato da n. 2

serbatoi in acciaio inox 316, o equivalente, aventi una capacità di stoccaggio di circa 30 m³ ciascuno, realizzati in doppia camera, con sistema di monitoraggio perdite mediante monitoraggio dell'intercapedine, invasatura antisfaldamento e sistema di raffreddamento capace di mantenere una temperatura di circa 20°C.

Malfunzionamento o rottura dei sistemi di monitoraggio in continuo

Qualora durante le operazioni di carico delle autocisterne per MMA puro si dovesse verificare la presenza di gocciolamenti, il Gestore è tenuto all'immediata interruzione del carico, con chiusura delle valvole sulla cisterna e sulle tubazioni, e alla raccolta del rMMA puro disperso sul piazzale esterno impiegando appositi spill kit.

Ad ulteriore tutela delle risorse idriche e del suolo, il progetto prevede una serie di accorgimenti volti a contenere eventuali versamenti:

- il sito di progetto è dotato di una pavimentazione cementizia impermeabile;
 - le fasi di depolimerizzazione dei granuli di PMMA e di condensazione del rMMA grezzo sono condotte al coperto, all'interno di un capannone industriale;
 - la fase di purificazione dell'rMMA grezzo è condotta all'esterno del capannone su parte dell'area esterna dotata di pavimentazione industriale cementizia;
 - gli IBC contenenti l'acqua prodotto dal processo di purificazione, sia gli IBC contenenti la soluzione basica esausta sono stoccati all'interno di un deposito temporaneo localizzato al coperto, all'interno del capannone industriale.
- i) I materiali impiegati per la raccolta degli sversamenti dovranno essere smaltiti ricorrendo ad aziende terze specializzate e nel rispetto di tutte le norme vigenti in materia;
- j) Il Gestore è sempre tenuto ad avere sul sito di progetto abbastanza materiale assorbente per contenere degli sversamenti pari ad almeno 1 mc. Tale materiale dovrà essere posizionato nei pressi dei principali punti di rischio sversamenti, ovvero nei pressi dei percorsi di movimentazione di carichi che possano comportare il rischio di sversamenti liquidi;
- k) Al fine di prevenire eventuali sfaldamenti di rMMA puro o di altobollenti durante la loro fase di caricamento in autobotte, prima dell'avvio dell'attività il Gestore è tenuto a dotare di canaline di contenimento perimetrali, dotate di serbatoio cieco, l'area dedicata al caricamento delle autocisterne. Nel caso di evento meteorico in cui non si sia verificato alcuno sversamento, l'acqua in esso contenuta sarà riversata, a mezzo pompa, sulla porzione impermeabilizzata del piazzale esterno per confluire nell'impianto di trattamento delle acque di prima pioggia; diversamente, qualora si sia rilevato uno sversamento, l'acqua contaminata presente nel serbatoio sarà asportata ed avviata a recupero/smaltimento da ditte terze specializzate;
- l) Prima di procedere con operazioni di movimentazione di carichi che possano comportare il rischio di sversamenti liquidi sul piazzale, il Gestore dovrà preventivamente provvedere ad ostruire temporaneamente le caditoie prossime all'area di carico, mediante appositi tappeti mobili, al fine di evitare che eventuali sversamenti vengano a contatto con la rete di raccolta delle acque meteoriche.

Procedura di arresto d'emergenza

Tale procedura si applica nel caso si renda necessario spegnere l'impianto e metterlo in stato di sicurezza a seguito di problemi e/o anomalie di funzionamento di una o più componenti di impianto.

Presenta più varianti in funzione della o delle componenti di impianto che sono in anomalia; per tutte le varianti, l'arresto di emergenza prevede innanzitutto l'interruzione dell'afflusso di granuli di PMMA all'impianto ed il contestuale graduale spegnimento del connesso sistema di riscaldamento elettrico.

La fase principale da gestire in caso di spegnimento improvviso dell'impianto si riduce ai primi 5/10 minuti, tempo nel quale l'eventuale presenza di granuli di PMMA residui è ancora in grado di dare corso al processo di depolimerizzazione. Il gas di metacrilato di metile prodotto durante la fase di spegnimento è condensato e trasformato in rMMA grezzo.

In caso di un'anomalia di funzionamento al sistema di condensazione, ovvero all'impiantistica di movimentazione e purificazione dell'rMMA grezzo, il gas di metacrilato di metile viene inviato al

sistema di gestione del gas di processo in caso di emergenza all'interno del quale è condensato e raccolto in un'apposita vasca di stoccaggio di emergenza.

Anomalie e malfunzionamenti dei sistemi di abbattimento inquinanti

- ciclone e/o filtro a maniche del sistema di abbattimento delle polveri (unità di pretrattamento granuli di PMMA): si provvede ad interrompere l'alimentazione dei granuli di PMMA, al fine di verificare l'origine del problema sull'unità di abbattimento e di ripristinare le normali condizioni di esercizio; qualora il ripristino delle normali condizioni di esercizio richieda una tempistica superiore alle 6 ore si provvede alla fermata dell'intero impianto;
- ciclone e/o filtro a maniche del sistema di abbattimento delle ceneri (unità di espulsione residuo carbonioso): si provvede ad interrompere le attività di espulsione ceneri, al fine di verificare l'origine del problema sull'unità di abbattimento e di ripristinare le normali condizioni di esercizio; qualora il ripristino delle normali condizioni di esercizio richieda una tempistica superiore alle 10 ore si provvede alla fermata dell'intero impianto;
- filtro ad umido: si provvede a mettere a marcia ridotta la centrale termica, al fine di verificare l'origine del problema sull'unità di abbattimento e di ripristinare le normali condizioni di esercizio; qualora il ripristino delle normali condizioni di esercizio richieda una tempistica superiore alle 6 ore si provvede alla fermata dell'intero impianto;
- unità di produzione dell'energia termica: si provvede ad interrompere l'alimentazione dei granuli di PMMA all'impianto. Qualora l'anomalia non consenta di garantire le condizioni operative dell'unità termica quali in particolare la temperatura di esercizio e/o il tempo di residenza dei fumi al suo interno, si provvede a interrompere anche la purificazione dell'rMMA grezzo ancora presente nel serbatoio polmone, al fine di interrompere immediatamente anche la produzione di bassobollenti. Qualora il ripristino delle normali condizioni di esercizio richieda una tempistica superiore alle 6 ore si provvede allo spegnimento dell'intero impianto.

m) Il Gestore è tenuto ad annotare gli interventi di manutenzione effettuati sugli impianti di abbattimento su apposito registro vidimato;

n) Nel caso in cui a causa di problemi al sistema di misurazione in continuo, manchino le misure di uno o più inquinanti, il Gestore deve attuare le seguenti azioni:

- per le prime 24 ore di blocco sarà sufficiente mantenere in funzione gli strumenti che registrano il funzionamento dei presidi ambientali;
- dopo le prime 24 ore di blocco dovrà essere utilizzato un sistema di stima delle emissioni in continuo basato su una procedura derivata dai dati storici di emissione al camino e citata nel manuale di gestione del Sistema di Monitoraggio in Continuo delle Emissioni; il Gestore dovrà altresì notificare all'Autorità di Controllo l'evento;
- dopo le prime 48 ore di blocco, estendibili a 72 ore in caso di comprovati problemi di natura logistica e/o organizzativa, dovranno essere eseguite 2 misure discontinue al giorno, della durata di almeno 120 minuti, se utilizzato un sistema di campionamento automatico, o tre repliche, se utilizzato un metodo manuale, per tutti i parametri soggetti a monitoraggio, in sostituzione delle misure continue;
- per i parametri di normalizzazione ossigeno, temperatura, pressione e vapore d'acqua, dopo le prime 48 ore di blocco, estendibili a 72 ore in caso di comprovati problemi di natura logistica e/o organizzativa, dovranno essere eseguite 2 misure discontinue al giorno, della durata di almeno 120 minuti, se utilizzato un sistema di campionamento automatico, o tre repliche, se utilizzato un metodo manuale.

Comunicazioni in caso di dismissione dell'attività

In caso di chiusura dell'impianto e di cessazione delle attività si procederà anzitutto con l'arresto dell'alimentazione dei granuli di PMMA, in modo da interrompere la produzione di gas di metacrilato di metile e, quindi, di rMMA grezzo. Il gas di metacrilato di metile prodotto durante la fase di spegnimento è condensato e trasformato in rMMA grezzo e quindi avviato alla fase di purificazione per

produrre l'ultima spedizione di rMMA puro. Al termine della produzione di rMMA puro si procede quindi con l'ultima estrazione delle ceneri e quindi, con lo spegnimento dell'impianto.

Al raffreddamento dell'impianto prendono avvio le operazioni di smaltimento, le quali constano principalmente:

- nella vendita dell'ultimo lotto di produzione di rMMA puro;
- nell'avvio a recupero/smaltimento di tutti i rifiuti ancora presenti presso l'impianto;
- nello smontaggio delle apparecchiature e dei macchinari di produzione installate nel sito di progetto.

o) In caso di dismissione definitiva dell'attività, il Gestore dell'impianto deve darne comunicazione, con un anticipo di almeno 15 giorni, a Regione Abruzzo, Comune, Arta, Provincia;

p) Il Comune è l'Ente competente per le procedure tecnico/amministrative inerenti alle indagini di qualità ambientale, caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica dei siti industriali dismessi ai sensi dell'art. 6, comma 4 della L.R. 45/07 e s.m.i.;

q) Entro 30 giorni dal termine delle attività di smantellamento, che andrà debitamente comunicato agli Enti Competenti, il Gestore è tenuto alla predisposizione di un "Piano di indagini ambientali", redatto secondo le "Linee Guida per indagini ambientali" approvate con la D.G.R. n. 460 del 04/07/2011, ai sensi dell'art. 9 (Siti industriali dimessi), dell'Allegato 2 (Disciplinare tecnico per la gestione e l'aggiornamento dell'anagrafe dei siti contaminati – luglio 2007) alla L.R. 45/07 e s.m.i. Tale piano deve essere inviato a:

- Autorità Competente per l'A.I.A.;
- Regione Abruzzo - Servizio gestione rifiuti- ufficio attività tecniche;
- Comune territorialmente competente;
- Arta Distretto provinciale competente;
- ASL territorialmente competente;
- Provincia territorialmente competente.

ART. 16

REPORT DEGLI AUTOCONTROLLI

Prescrizioni:

a) Entro il primo giugno di ogni anno il Gestore, ai sensi del comma 2 dell'art. 29-decies del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., deve trasmettere all'Autorità Competente ai Comuni interessati ed al Distretto Provinciale ARTA, unitamente alla copia dei certificati delle analisi effettuate, un Report contenente i monitoraggi e controlli relativi all'anno precedente ed anche un'elaborazione degli stessi che ne consenta la migliore comprensione e verifica dell'andamento nel tempo della performance ambientale ed energetica dell'impianto. Tale monitoraggio deve includere il calcolo dei fattori di emissione e dei consumi specifici relativi all'anno precedente. Esso deve, altresì, includere la metodologia utilizzata per il calcolo dei fattori di emissione e dei consumi specifici. Contestualmente il Gestore invia un cronoprogramma delle attività di controllo previste per l'anno successivo, contenente anche la modalità, criterio temporale o volumetrico, di gestione dei rifiuti di cui all'art. 183 lettera bb). Il Report costituisce uno strumento per le verifiche di conformità del presente provvedimento autorizzativo. Pertanto, qualora dall'esame dei referti analitici e/o dalla documentazione allegata si rilevassero durante il sopralluogo delle non conformità ne sarà data comunicazione alle AA.CC. per il seguito di competenza;

a) Il Gestore deve produrre una dettagliata relazione nella quale riporterà almeno le seguenti informazioni:

- l'andamento degli indicatori ambientali (consumi specifici e fattori di emissione) rilevati dal rilascio dell'A.I.A., commentando e motivando eventuali modifiche (miglioramenti ovvero peggioramenti);
- le modifiche comunicate dopo il rilascio dell'Autorizzazione, l'iter amministrativo seguito e lo stato di attuazione;

- l'esito dei controlli subito dopo il rilascio dell'A.I.A. e gli eventuali provvedimenti intrapresi, sulla base delle raccomandazioni dell'ente di controllo e/o prescrizioni dell'Autorità Competente;
- la descrizione di eventuali incidenti o comunicazioni di malfunzionamenti avvenuti dopo il rilascio dell'A.I.A., nonché provvedimenti intrapresi dalla Ditta.

Si chiede al Gestore di accompagnare il Report annuale con la seguente tabella compilata:

ADEMPIMENTI PMC		FREQUENZA MONITORAGGIO	EFFETTUATO		ESITO		EVENTUALI COMUNICA ZIONI
			SI	NO	Positivo	Negativo	
MATRICE	Sigla						
EMISSIONI IN ATMOSFERA							
SCARICHI IDRICI							
MANUTENZIONI INDICATE NEL PMC (indicare apparecchiatura)							
RIFIUTI (indicare CER)							
EMISSIONI SONORE							
PIEZOMETRI							
ALTRO (indicare)							

ADEMPIMENTI PMC	Descrizione	Andamento (rispetto anno precedente)			Andamento dal rilascio dell'A.I.A. (fare grafico)	
		Trend crescente	Trend decrescente	Altro (descr.)	Trend crescente	Trend decrescente
CONSUMI SPECIFICI						
FATTORI DI EMISSIONE						
ALTRI (INDICARE)						

IL PMC É STATO PIENAMENTE ATTUATO?	SI	NO	COMMENTI

Schematicamente, si riporta di seguito un elenco delle informazioni minime da inserire nel Report annuale:

1. Quantità di Materie prime utilizzate
2. Quantità di combustibili utilizzati
3. Consumi idrici.
4. Consumi energetici.
5. Quantità di prodotti ottenuti - Dati di produzione effettuata.
6. Emissioni convogliate in atmosfera: risultati degli autocontrolli, in termini di concentrazione, portata, flusso di massa, metodica analitica.
7. Sistemi di abbattimento delle emissioni convogliate, manutenzioni straordinarie effettuate.
8. Emissioni diffuse, risultati degli autocontrolli effettuati.
9. Piano Gestione Solventi per le aziende soggette all'art. 275 del D.Lgs. 152/06.
10. Rifiuti: risultati della caratterizzazione dei rifiuti indicati nel PMC
11. Rifiuti: quantitativi di rifiuti prodotti e smaltiti, con codici CER.
12. Scarichi idrici: risultati degli autocontrolli, in termini di quantità scaricata, concentrazione degli inquinanti, metodica analitica.
13. Rumore, risultati dei rilievi fonometrici effettuati. Interventi per a riduzione dell'impatto acustico.
14. Acque sotterranee: risultati degli autocontrolli, in termini di concentrazione degli inquinanti misurati e metodiche di misura. Verifiche e manutenzioni su vasche, serbatoi e tubazioni interrato.
15. Tabella riassuntiva dei consumi specifici.
16. Tabella riassuntiva dei fattori di emissione.
17. Adempimenti previsti dal Decreto Interministeriale 5046 del 25/02/2016.

Nella relazione è richiesto che l'azienda riporti le informazioni di seguito specificate.

1. Le comunicazioni inviate all'Autorità Competente ai sensi dell'art. 29-decies c. 1 D.Lgs. 152/06.
2. La descrizione di quanto effettuato in adempimento alle prescrizioni dell'A.I.A.
3. La descrizione di eventuali inconvenienti, superamenti di valori limite, incidenti, malfunzionamenti dei sistemi di abbattimento e le azioni intraprese.
4. Comunicazioni su eventuali esposti, denunce, ispezioni ricevute nel corso dell'anno.
5. Il confronto fra gli indicatori di prestazione ambientale dell'anno di riferimento e quelli degli anni precedenti, con il commento dei dati.
6. Le eventuali modifiche non sostanziali apportate all'impianto ed all'attività.
7. Gli eventuali interventi di miglioramento attuati.
8. Gli eventuali interventi di miglioramento programmati per l'esercizio successivo.

ART. 17

PIANO DEI CONTROLLI ARTA

L'ARTA effettuerà il sopralluogo secondo la programmazione dell'Autorità Competente effettuata ai sensi dell'art. 29-decies, comma 11-bis del D.Lgs. 152/2006.

L'ARTA effettuerà contestualmente al sopralluogo, il controllo della relazione che l'azienda deve redigere con i dati dell'anno solare precedente a quello di invio.

Resta fermo e inteso che, in fase di sopralluogo, l'ARTA può effettuare qualsiasi prelievo e campionamento ritenga necessario ed opportuno, in aggiunta e/o sostituzione a quelli previsti nel Piano dei Controlli senza che questo comporti oneri aggiuntivi per il Gestore; inoltre ARTA potrà effettuare ulteriori sopralluoghi, in aggiunta a quelli programmati, senza ulteriori oneri.

L'ARTA adotterà le metodiche ufficiali ritenute più idonee.

Durante le ispezioni il personale ARTA potrà effettuare foto delle aree e delle apparecchiature (camini sistemi di abbattimento, pozzetti di prelievo) al solo scopo di rilevare le modalità di gestione e il rispetto delle prescrizioni dell'A.I.A.

Laddove il Gestore intenda interdire talune aree o apparecchiature all'acquisizione di foto, per motivi di segreto industriale, sarà sua cura apporre apposita cartellonistica. Ovviamente ARTA valuterà caso per caso la pertinenza di tali divieti.

Acque Sotterranee

(il campionamento delle acque sarà effettuato solo se verranno rinvenute al momento del sopralluogo)

Controllo effettuato su un piezometro a monte e uno a valle campionamento ed analisi
Voce
Livello piezometrico
Campionamento
pH
temperatura
conducibilità
Inquinanti inorganici (tab. 2 all. 5 parte IV D.Lgs. 152/06)
Metalli (tab. 2 all. 5 parte IV D.Lgs. 152/06)
Alifatici alogenati cancerogeni (tab. 2 all. 5 parte IV D.Lgs. 152/06)
Alifatici clorurati non cancerogeni (tab. 2 all. 5 parte IV D.Lgs. 152/06)
Alifatici clorurati cancerogeni (tab. 2 all. 5 parte IV D.Ls. 152/06)
Composti organici aromatici (tab. 2 all. 5 parte IV D.Lgs. 152/06)
Idrocarburi totali

Camini

Campionamento ed Analisi punto di emissione E1
Voce
Campionamento
Portata, Temperatura, Umidità
Polveri

Campionamento ed Analisi punto di emissione E2
Voce
Campionamento
Portata, Temperatura, Umidità
Polveri
HF
HCl
COT
UO
SOV
NOx
Sox
Metalli
IPA

ART. 18

Sono fatte salve le norme e/o i regolamenti comunali, le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza, specifici e motivati interventi più restrittivi adottati da parte dell'Autorità sanitaria a sensi degli artt. 216 e 217 del TULPS approvato con R.D. 27 luglio 1935, n.1265, le eventuali diverse disposizioni adottate dall'Autorità Giudiziaria, i diritti di terzi ai sensi di legge e tutte le altre disposizioni di pertinenza di altri Enti/Autorità/Organi competenti, anche se non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

ART. 19

Il Gestore deve rispettare le vigenti normative in materia di tutela ambientale per tutti gli aspetti, le prescrizioni e le disposizioni non altrimenti regolamentate dal presente atto e dalla normativa che riguarda l'A.I.A.

ART. 20

L'Autorità Competente accerta quanto previsto e programmato nella presente autorizzazione con oneri a carico del Gestore, avvalendosi dell'ARTA.

ART. 21

Il mancato adempimento da parte del Gestore alle prescrizioni, condizioni e tempistiche riportate nel presente atto e/o dichiarazioni mendaci rese dalla Società, salvo che non comportino più gravi violazioni, danno luogo all'adozione del provvedimento di revoca dell'autorizzazione e chiusura dell'impianto da parte dell'Autorità Competente secondo le modalità di cui all'art. 29-decies, comma 9 della Parte II Titolo III-bis del D.Lgs. 152/2006.

ART. 22

Il Responsabile del Procedimento mette a disposizione per la consultazione da parte del pubblico, copia del presente provvedimento e copia degli esiti dei controlli analitici delle emissioni, presso il Servizio DCP025 "Politica Energetica e Risorse del Territorio" del Dipartimento Territorio-Ambiente, con sede in Pescara, Corso V. Emanuele, 301, nonché sul sito internet istituzionale della Regione Abruzzo, come da art. 29-quater, comma 13 e art. 29-decies, comma 8 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i..

ART. 23

Il Responsabile del Procedimento trasmette copia conforme del presente provvedimento ai soggetti coinvolti nel procedimento autorizzativo.

ART. 24

Avverso il presente Provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni dal rilascio.

ALLEGATI:

Allegato 1: Parere ARTA prot. n. 2327/2024.

Allegato 2: Parere ARTA prot. n. 19032/2024.

Allegato 3: Parere S.I.E.S.P. della AUSL 4 di Teramo prot. n. 44935/2024.

Allegato 4: PLANIMETRIA DI TUTTI I PUNTI DI EMISSIONE IN ATMOSFERA, rif. prot.n. RA/437055 del 25/10/2023.

Allegato 5: Planimetria area di stoccaggio materie prime aggiornata, rif. prot. n. RA/103048 del 08/03/2024.

Allegato 6: PLANIMETRIA SCARICHI IDRICI, rif. prot. n. RA/103048 del 08/03/2024.

Allegato 7: PLANIMETRIA AREE DI STOCCAGGIO RIFIUTI, rif. prot. n. RA/103048 del 08/03/2024.

Allegato 8: STUDIO PREVISIONALE VALUTAZIONE EMISSIONI ODORIGENE, rif. prot. n. RA/103048 del 08/03/2024.

Allegato 9: ELABORATO TECNICO DESCRITTIVO, rif. prot.n. RA/103048 del 08/03/2024.

L'ISTRUTTORE

Dott. Claudio TONTODONATI

(firmato elettronicamente)

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

Dott. Fabio PIZZICA

(firmato elettronicamente)

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dott. Dario CIAMPONI

(firmato digitalmente)

Regione Abruzzo - Contrassegno Elettronico



TIPO CONTRASSEGNO QR Code

IMPRONTA DOC F8EE3E9708458C6FE1CC4DE6CABA2C8340FFBD2E2DED483D4DEB0CAD0B9CB6B6

Firme digitali presenti nel documento originale

Firma in formato pdf: DARIO CIAMPONI

Dati contenuti all'interno del Contrassegno Elettronico

Dipartimento DPC DIPARTIMENTO TERRITORIO - AMBIENTE
Nr. determina DPC025/238
Data determina 26/06/2024
Progressivo 11654/24

Credenziali di Accesso per la Verifica del Contrassegno Elettronico

URL <http://app.regione.abruzzo.it/PortaleGlifo>

IDENTIFICATIVO RAX6AOP-158949

PASSWORD neaKt

DATA SCADENZA 26-06-2025

Scansiona il codice a lato per verificare il documento

